

## TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione

Il Tribunale di Napoli, sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:

dott. Francesco Menditto	Presidente, rel.
dott.ssa Alessandra Consiglio	Giudice
dott.ssa Alessandra Cantone	Giudice

lette la proposte di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, avanzate, ai sensi della legge n. 575 del 1965, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli il 13 giugno 2002 (n. 131/2002 RGMP) e dal Questore di Napoli il 20 giugno 2003 (n. 154/2003 RGMP), il 21 luglio 2006 (n. 159/2006 RGMP), nonché la proposta di sequestro e confisca dei beni avanzata dal Questore di Napoli l'11 aprile 2008 (n. 64/2008 RGMP) ai sensi della legge n. 575 del 1965, nei confronti di:

**Cennamo Antonio**, nato a Crispano il 2.7.1954, ivi residente alla via Provinciale n. 6, attualmente detenuto;

letta la proposta di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, avanzata, ai sensi della legge n. 575 del 1965, dal Questore di Napoli il 15 dicembre 2008, con richiesta di sequestro e confisca dei beni (proc. n. 210/2008 RGMP), nei confronti di:

**Vitale Vincenzo**, nato a Grumo Nevano il 7.9.68, ivi residente alla via Gen. Tellini, attualmente agli arresti domiciliari;

letto il decreto n. 2/09/S del 7/23 febbraio 2009, con cui questo Tribunale disponeva:

**A) il sequestro in danno di Cennamo Antonio dei seguenti beni:**

nella titolarità di D'Ambrosio Gemma nata a Crispano l'8.5.63, Padricelli Salvatore nato a Caserta il 14.10.76, Saviano Rosa nata a Frattamaggiore il 6.3.50,

totalità delle quote sociali e dei beni aziendali della Crispano Service s.a.s, con sede legale in Crispano, via Francesco Petrarca 3;

**B) il sequestro in danno di Vitale Vincenzo dei seguenti beni:**

nella titolarità di Chiacchio Gerarda, nata a Grumo Nevano il 28.2.71 (erroneamente veniva indicata, nel decreto di sequestro, la data del 28.2.81) e De Vita Annamaria, nata a Napoli il 2.8.68,

B/1) totalità delle quote sociali e dei beni aziendali della Pink House Group srl -con sede in Cesa (CE) via Matteotti, strada privata Parco Serena, scala D, int. 1, ivi compresi beni aziendali relativi all'attività imprenditoriale di ristorazione sita in via Biancardi 33 di Frattamaggiore, nonché i seguenti beni:

B/2) saldo del conto corrente n. 828254 aperto presso il Monte dei Paschi di Siena di Aversa;

B/3) saldo del conto corrente n° 36912 aperto presso la Banca Popolare di Ancona di Grumo Nevano;

letto il decreto di sequestro n. 7/09 del 17/24.3.09, con cui è stato integrato il decreto n. 2/09/S prevedendo che il sequestro operava anche con riferimento ai seguenti beni:

B/1) beni aziendali del punto di vendita "bar caffè pasticceria" di Aversa, viale Kennedy 94 della Pink House Group srl -con sede in Cesa (CE) via Matteotti, strada privata Parco serena, scala D), int. 1 (le cui quote sociali sono state già interamente sequestrate), nonché dei seguenti beni aziendali della medesima società:

B/4) saldo del conto corrente n. 36788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena di Melito;

B/5) saldo del conto corrente n. 1144, aperto presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, filiale di Teverola;

B/6) saldo del conto corrente n. 11606, aperto presso la Banca Popolare di Ancona di Grumo Nevano;

B/7) autoveicolo Fiat Punto tg AR 421WM;

B/8) furgone Doblò tg. CA008JK;

letto il decreto n. n. 32/09/S del 22.10/5.11.09, con cui questo Tribunale disponeva:

**il sequestro in danno di Vitale Vincenzo dei seguenti beni:**

nella titolarità di Chiacchio Gerarda, nata a Grummo Nevano il 28.2.71 e De Vita Annamaria, nata a Napoli il 2.8.68,

C) totalità delle quote sociali e dei beni aziendali strumentali all'esercizio dell'impresa della Food Service srl, costituita il 9.5.07 (iscritta al registro delle imprese il 29.5.07, REA n. 237134), con sede legale in Cesa, via Matteotti, Parco Vergara sc B1, int.1;

nella titolarità di Vitale Angelo, nato Grumo Nevano il 13.3.70,

D) totalità delle quote sociali e dei beni aziendali strumentali all'esercizio dell'impresa della Pink House srl, costituita il 5.11.03 (iscritta al registro delle imprese il 19.11.03), con sede legale in Grumo Nevano, via Vincenzo Cimmino n. 47;

nella titolarità di Chiacchio Gerarda, nata a Grummo Nevano il 28.2.71

E/1) immobile sito in S. Arpino alla via Raffaele Viviani, foglio 4, part. 5364, sub 3;

E/2) immobile sito in S. Arpino alla via Raffaele Viviani, fogli 4, particella 5364, sub 12, piano S.1;

letto il decreto n. 41/09/S del 30.11/21.12.09, con cui questo Tribunale disponeva:

**il sequestro in danno di Vitale Vincenzo del seguente bene:**

nella titolarità di Vitale Angelo)

D) totalità delle quote sociali e dei beni aziendali strumentali all'esercizio dell'impresa della Pink House srl, costituita il 5.11.03 (iscritta al registro delle imprese il 19.11.03), con sede legale in Grumo Nevano, via Vincenzo Cimmino n. 47, ivi compreso;

D/1) autoveicolo Fiat Punto tg BN566AB;

letto il decreto n. 42/09/S del 30.11/22.12.09, con cui questo Tribunale disponeva:

**il sequestro in danno di Cennamo Antonio dei seguenti beni**

nella titolarità di Cennamo Gioacchino, nato a Napoli il 23.4.1981:

A/1) l'autovettura Toyota Rav4, tg. DS510TR (già CE AFA415);

A/2) motoveicolo Yamaha x-city 250, tg DD 57394.

letto il decreto n. 91/10/B Reg. Dec. del 31.5/7.6.2010, con cui è stato revocato il sequestro dei seguenti beni aziendali elencati nel decreto di sequestro n. 2/09:

B/2) saldo del conto corrente n. 828254 aperto presso il Monte dei Paschi di Siena di Aversa;

B/3) saldo del conto corrente n° 36912 aperto presso la Banca Popolare di Ancona di Grumo Nevano;

B/5) saldo del conto corrente n. 1144, aperto presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, filiale di Teverola;

B/6) saldo del conto corrente n. 11606, aperto presso la Banca Popolare di Ancona di Grumo Nevano;

**ritenuto, dunque, che sono attualmente in sequestro i seguenti beni:**

**- in danno di Cennamo Antonio,**

nella titolarità di D'Ambrosio Gemma nata a Crispano l'8.5.63, Padricelli Salvatore nato a Caserta il 14.10.76, Saviano Rosa nata a Frattamaggiore il 6.3.50,

A) totalità delle quote sociali e dei beni aziendali della Crispano Service s.a.s, con sede legale in Crispano, via Francesco Petrarca 3;

**(decreto n. 2/09/S del 7/23 febbraio 2009);**

nella titolarità di Cennamo Gioacchino, nato a Napoli il 23.4.1981:

A/1) l'autovettura Toyota Rav4, tg. DS510TR (già CE AFA415);

A/2) motoveicolo Yamaha x-city 250, tg DD 57394.

**(decreto n. 42/09/S del 30.11/22.12.09);**

**- in danno di Vitale Vincenzo,**

nella titolarità di Chiacchio Gerarda, nata a Grummo Nevano il 28.2.71 (erroneamente veniva indicata, nel decreto di sequestro, la data del 28.2.81) e De Vita Annamaria, nata a Napoli il 2.8.68,

B/1) totalità delle quote sociali e dei beni aziendali della Pink House Group srl -con sede in Cesa (CE) via Matteotti, strada privata Parco Serena, scala D, int. 1, ivi compresi beni aziendali relativi all'attività imprenditoriale di ristorazione sita in via Biancardi 33 di Frattamaggiore **(decreto n. 2/09/S)** e beni aziendali

del punto di vendita “bar caffè pasticceria” di Aversa, viale Kennedy 94 (**decreto n. 7/09/S**), nonché dei seguenti beni aziendali della medesima società:

B/4) saldo del conto corrente n. 36788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena di Melito (**decreto n. 7/09/S**);

B/7) autoveicolo Fiat Punto tg AR 421WM (**decreto n. 7/09/S**);

B/8) furgone Doblò tg. CA008JK (**decreto n. 7/09/S**);

C) totalità delle quote sociali e dei beni aziendali strumentali all’esercizio dell’impresa della Food Service srl, costituita il 9.5.07 (iscritta al registro delle imprese il 29.5.07, REA n. 237134), con sede legale in Cesa, via Matteotti, Parco Vergara sc B1, int.1 (**decreto n. 32/09/S**);

nella titolarità di Vitale Angelo, nato Grumo Nevano il 13.3.70,

D) totalità delle quote sociali e dei beni aziendali strumentali all’esercizio dell’impresa della Pink House srl, costituita il 5.11.03 (iscritta al registro delle imprese il 19.11.03), con sede legale in Grumo Nevano, via Vincenzo Cimmino n. 47 (**decreto n. n. 32/09/S**), , ivi compreso;

D/1) autoveicolo Fiat Punto tg BN566AB (**decreto n. 41/09/S**);

nella titolarità di Chiacchio Gerarda, nata a Grummo Nevano il 28.2.71

E/1) immobile sito in S. Arpino alla via Raffaele Viviani, foglio 4, part. 5364, sub 3;

E/2) immobile sito in S. Arpino alla via Raffaele Viviani, fogli 4, particella 5364, sub 12, piano S.1;

(**decreto n. n. 32/09/S**)

***rilevato, sullo svolgimento del procedimento (dopo la rifissazione a seguito del rinvio a nuovo ruolo in data 20.6.08 del procedimento relativo alla proposta di misura personale avanzata nei confronti del Cennamo), che:***

- ***alla prima udienza del 25 maggio 2010, verificata la ritualità della citazione per tutte le parti e difensori nominati ad eccezione di Vitale Vincenzo, si disponeva il rinnovo della citazione a quest’ultimo. Si disponeva l’acquisizione della sentenza emessa dalla III sezione penale del Tribunale di Napoli nel processo Acerra e altri nella parte relativa a Cennamo Antonio (proc. n. 11411/97 RGNR).***
- ***le udienze del 23 giugno 2010 e del 13 luglio 2010 venivano rinviate per impedimento dei difensori dei proposti. I termini d’efficacia dei sequestri venivano ritualmente sospesi ai sensi dell’art. 2 ter, comma 3, L. 575/65;***
- ***l’udienza del 27 ottobre 2010 veniva rinviata su richiesta dei difensori dei proposti;***
- ***le udienze del 3 novembre 2011 e del 15 dicembre 2010 venivano rinviate per impedimento dei difensori dei proposti. I termini d’efficacia dei sequestri venivano ritualmente sospesi ai sensi dell’art. 2 ter, comma 3, L. 575/65;***
- ***all’udienza del 9 febbraio 2011 veniva acquisita documentazione prodotta dalla difesa dei terzi intestatari Chiacchio Gerarda, De Vita Annamaria e Vitale Angelo (relativa alla ricostruzione patrimoniale delle società le cui quote erano state sequestrate) e del proposto***

**Cennamo Antonio (verbali delle udienze del 15.3.10, 12.4.10 e 19.1.11 del proc. n. 11411/97 RGNR)**

- **all'udienza del 23.2.2011, dichiarata sul consenso delle parti l'utilizzabilità di tutti gli atti compiuti innanzi a Collegio diversamente composto, si disponeva altro rinvio;**
- **l'udienza del 9 marzo 2011 veniva rinviata per consentire al proposto Vitale Vincenzo di rendere dichiarazioni.**
- **all'udienza del 6 aprile 2011 Vitale Vincenzo rendeva dichiarazioni. Veniva prodotta documentazione prodotta dalla difesa dei terzi intestatari Chiacchio Gerarda, De Vita Annamaria e Vitale Angelo (relativa alla ricostruzione patrimoniale delle società le cui quote erano state sequestrate) e dal difensore di Vitale Vincenzo (dichiarazioni ex 391 bis c.p.p. di Michele De Pompeis, Giovanni Gualdiero, Pasquale Di Gennaro, Mario Impicca, Massimo Adami, Vincenzo Del Prete; fatture della Siulat snc forniture mozzarelle 2004-2006 alla Pink House srl);**
- **all'udienza del 20 aprile 2011 veniva acquisita ulteriore documentazione prodotta prodotta dalla difesa dei terzi intestatari Chiacchio Gerarda, De Vita Annamaria e Vitale Angelo (integrativa di quella già acquisita) e dal difensore del terzo Cennamo Gioacchino. Chiacchio Gerarda, De Vita Annamaria e Vitale Angelo, presenti, non rendevano dichiarazioni.**

**Chiusa l'istruttoria camerale le parti rendevano le conclusioni:**

- **il pubblico ministero chiedeva l'applicazione della misura personale e la confisca dei beni in sequestro;**
- **il difensore di Cennamo Antonio chiedeva il rigetto della proposta;**
- **il difensore di Vitale Vincenzo chiedeva il rigetto delle proposte personale e patrimoniale**
- **il difensore di Cennamo Gioacchino chiedeva la revoca del sequestro dei beni nella titolarità di costui;**
- **i difensori di Chiacchio Gerarda, De Vita Annamaria e Vitale Angelo chiedevano la revoca del sequestro dei beni nella titolarità di costoro.**

sciogliendo la riserva formulata;

## O S S E R V A

### **1 . Le proposte in esame.**

In data 13 giugno 2002 il Procuratore della repubblica di Napoli avanzava proposta di applicazione di misura di prevenzione, personale e patrimoniale, nei confronti di numerose persone.

Con decreto del 17/18 giugno 2002 il Tribunale disponeva la separazione delle singole proposte avanzate e veniva formato il procedimento n. 131/2002 RGMP, nei confronti di Cennamo Antonio, nei cui confronti il Procuratore della repubblica di Napoli aveva avanzato richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi della legge 575/65, perché ritenuto partecipe e organizzatore del c.d. clan Pezzella, operante in Caivano comuni limitrofi, contrapposto al clan Natale.

Il 20 giugno 2003 il Questore di Napoli avanzava proposta di applicazione di misura di prevenzione personale, ai sensi della legge 575/65, nei confronti del Cennamo perché ritenuto partecipe e organizzatore del citato c.d. clan Pezzella (proc. n. 154/03 RGMP).

Con decreto del 4.7.2003 veniva disposta la riunione dei due procedimenti.

Il Questore di Napoli, in data 21 luglio 2006, presentava integrazione alla proposta già avanzata; il relativo procedimento (n. 159/2006) con decreto del 20.10.2006, veniva riunito ai procedimenti suindicati.

Per i procedimenti ora citati veniva fissata e svolta l'udienza camerale, con riserva per la decisione in data 20.6.08. All'esito della camera di consiglio venivano disposte acquisizioni e il procedimento veniva rinviato a nuovo ruolo.

In data 11 aprile 2008 il Questore di Napoli avanzava nei confronti del Cennamo nuova proposta di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, ai sensi della legge n. 575 del 1965 (n. 64/2008), con richiesta di sequestro e confisca dei beni. La proposta veniva avanzata sulla base di nuovi e ulteriori elementi.

Con decreto del 4.7.2008 veniva disposta la riunione dei procedimenti.

In data 15 dicembre 2008 il Questore chiedeva l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, ai sensi della legge n. 575 del 1965, con sequestro e confisca dei beni (proc. n. 210/2008), nei confronti di Vitale Vincenzo.

Con decreto del 24.12.2008 veniva disposta la riunione dei procedimenti nei confronti del Vitale con quello relativo alle proposte avanzate nei confronti del Cennamo.

Nel corso del procedimento sono stati emessi numerosi decreti di sequestro di beni nei confronti dei proposti, in precedenza indicati: n. 2/09/S Reg. dec. del 7/23.2.09, n. 7/09/S del 17/24.3.09, n. 32/09/S del 22.10/5.11.09, n. 41/09/S del 30.11/22.12.09 e n. 42/09/S del 30.11/21.12.09.

## **2 - I presupposti di applicabilità della misura patrimoniale.**

E' noto che, ai sensi degli artt. 1 e 2-ter, comma 2, della legge 31 maggio 1965 n. 575, può essere disposto il sequestro dei beni di cui gli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso e (a seguito delle modifiche introdotte all'art. 1 dal decreto legge numero 92 del 2008, convertito in legge numero 125 del 2008) gli indiziati di uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p. ovvero (a seguito della modifica introdotta dalla legge 94/2009) del delitto di cui all'art. 12 quinquies, comma 1 della l. 356/92, possano disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulti sproporzionato al reddito dichiarato o

all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si abbia motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego.

Per adottare la misura patrimoniale cautelare è, pertanto, necessaria la contemporanea presenza di presupposti di carattere oggettivo e soggettivo:

**A) presupposti di carattere soggettivo:**

- qualora sia prospettata l'appartenenza del proposto ad una associazione di tipo mafioso, occorre accertare esclusivamente sulla base di "elementi di fatto":
  - a) l'esistenza della associazione di tipo mafioso in cui si assume essere inserito il proposto;
  - b) l'esistenza di indizi idonei a desumere l'appartenenza dal proposto ad una associazione di tipo mafioso;
- nel caso in cui la proposta sia avanzata nei confronti di soggetto indiziato di uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p. ovvero del delitto di cui all'art. 12 quinquies, comma 1 della l. 356/92, occorre accertare, sempre sulla base di elementi di fatto:
  - a) l'esistenza di indizi idonei a desumere la qualificata probabilità di commissione di uno di detti delitti (e, qualora si tratti di reati associativi anche l'esistenza dell'associazione);
  - b) la pericolosità sociale del proposto, secondo gli ordinari criteri elaborati dalla giurisprudenza, trattandosi di requisito imprescindibile in considerazione delle esigenze di prevenzione cui sono ispirate le misure di prevenzione personale<sup>1</sup>; pericolosità "in senso lato", comprendente pure l'accertata predisposizione al delitto, anche se nei confronti del soggetto non si sia raggiunta la prova di reità<sup>2</sup>;

**B) presupposti di carattere oggettivo**

In presenza dei presupposti di carattere soggettivo occorre accertare, con riferimento ai beni in esame:

- a) la disponibilità, diretta od indiretta, del proposto;
- b) l'esistenza di sufficienti indizi, primo fra tutti la sproporzione tra il valore degli stessi beni ed i redditi dichiarati o l'attività svolta, tali da fare ritenere che detti beni siano il frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego.

L'accertamento relativo ai presupposti suindicati nella fase cautelare di esame della richiesta di sequestro va operata sulla base degli elementi offerti dall'organo proponente o acquisiti dal Tribunale attraverso l'eventuale esercizio dei poteri d'indagine di cui all'art. 2 ter della l. 575/1965.

Le conclusioni raggiunte nella fase cautelare devono, poi, essere verificate nel corso dell'udienza camerale quando, attraverso il pieno esplicitarsi del contraddittorio, possono essere offerte al Tribunale tesi ed allegazioni difensive che, se idonee, impediscono l'adozione del provvedimento di confisca, con conseguente restituzione dei beni sequestrati.

---

<sup>1</sup> Corte cost., sent. 30 giugno 1964 n. 68.

<sup>2</sup> S.C. sent. nn. 6974/98 e 3426/99.

### **3 - Le innovazioni del D.L. 92/2008, conv. con L. 125/2008, rilevanti per l'esame della proposta.**

E' opportuno riaffermare alcuni principi già accolti da questo Tribunale derivanti dalle profonde innovazioni introdotte dal decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito con la legge 24 luglio 2008 n. 125. Innovazioni che appaiono rilevanti, anche alla luce delle allegazioni delle parti e delle valutazioni operate da questo Collegio.

#### **3.1 - L'applicabilità della nuova normativa anche con riferimento a condotte poste in essere ed a beni acquistati prima della sua entrata in vigore.**

La nuova normativa trova applicazione anche con riferimento a condotte poste in essere prima della sua entrata in vigore (in particolare, ai nuovi soggetti inseriti nell'art. 1 della legge numero 575 del 1965: “ *gli indiziati di uno dei delitti di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p*”).

Invero, dovendo essere espresso un giudizio di pericolosità sociale nei confronti del proposto, si deve necessariamente fare riferimento al momento attuale della decisione, anche se le occasioni e le ragioni su cui poggia tale pericolosità sono desunte da comportamenti e circostanze pregresse, le quali, nella logica del sistema creato dalle norme di prevenzione, riverberano sul tempo futuro le conseguenze del loro valore sintomatico.

In proposito bisogna, infatti, ricordare che per la unanime giurisprudenza (che ha avuto modo di occuparsi del problema soprattutto a proposito dell'applicabilità delle misure di prevenzione patrimoniali riguardo a beni acquistati anteriormente alla entrata in vigore della legge 646 del 1982), in tema di misure di prevenzione non è invocabile il principio di irretroattività della legge penale previsto dagli artt. 25 Cost. e 2 c.p., giacché le norme in materia sono informate non già ai principi che riguardano le pene bensì a quelli concernenti le misure di sicurezza. Pertanto, in base al disposto dell'art. 200 c.p., esse devono intendersi "regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione".

Del resto i principi ricordati trovano fondamento nella natura e funzione delle misure di prevenzione, che sono applicate non quale diretta conseguenza di un determinato fatto (come accade per i reati), bensì per l'intera condotta di vita del soggetto sviluppatasi nel tempo, tale da fare desumere una pericolosità sociale che deve essere attuale, cioè sussistere nel momento in cui il giudice della prevenzione provvede. Poiché proprio a questa pericolosità in atto, anche la legge eventualmente sopravveniente intende porre rimedio, ne consegue l'applicabilità della disciplina prevista dalla norma in vigore nel momento in cui la misura viene concretamente irrogata.

In questi termini si è espressa la costante giurisprudenza della S.C. (Sez. I, 9.12.1986, Lo Piccolo; Sez. I, 16.2.1987, Cirillo; recentemente sentenze nn. 40703/02, 7116/07, 33597/09).

Le conclusioni raggiunte in ordine ai profili personali sono riferibili alle proposte di sequestro e confisca avanzate ai sensi della nuova normativa, nel senso che possono essere oggetto della misura patrimoniale i beni che risultino acquisiti al patrimonio del soggetto in epoca precedente all'entrata in vigore della legge 125/2008 citata.



Anche in questo caso operano i principi elaborati dalla giurisprudenza, secondo cui è consentita la confisca dei beni acquisiti dai soggetti indiziati di appartenenza ad associazione mafiosa anche prima dell'entrata in vigore della legge numero 646 del 1982, che ha introdotto tali misure sempre che, ovviamente, ricorrano le ulteriori condizioni poste dal legislatore (tra le tante: S. C. sent. nn. 680/86, 423/87, 329/89, 3070/92, 4436/93).

Tali conclusioni si desumono, non solo dall'estraneità del principio di irretroattività della legge penale alla materia delle misure di prevenzione, ma anche da ulteriori considerazioni della dottrina e della giurisprudenza, secondo cui "la regola dell'applicabilità della legge in tema di misure di prevenzione patrimoniali anche ai cespiti acquisiti prima della sua entrata in vigore, si giustifica in quanto il provvedimento ablatorio è norma intimamente collegata a ricchezze accumulate e consolidate attraverso gli anni precedenti il momento in cui la normativa in questione è divenuta operante".

Ne consegue che potranno essere oggetto di misura patrimoniale beni acquistati anche prima dell'entrata in vigore della legge 125/2008 da soggetto ritenuto pericoloso ai sensi del nuovo testo dell'art. 1 della legge numero 575 del 1965 (*indiziato di uno dei delitti di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p.*) ovvero ai sensi dell'art. 1 nn. 1) e 2) della legge numero 1423 del 1956.

Le conclusioni raggiunte valgono anche per le proposte avanzate prima dell'entrata in vigore della nuova normativa da organo competente sulla base della previgente disciplina.

Invero, dette proposte debbano ritenersi validamente avanzate perché introdotte sulla base della legge vigente all'atto dell'esercizio del potere.

La Suprema Corte, infatti, ha costantemente ritenuto applicabile in materia processuale, in mancanza di espresse disposizioni transitorie, il principio *tempus regit actum*, Tale principio è stato ribadito anche con specifico riferimento alle norme che modificando la competenza: "*in assenza di un'apposita norma transitoria, si deve far riferimento al principio generale del "tempus regit actum", secondo cui la nuova disciplina processuale, anche se muta la competenza precostituita, trova immediata applicazione nei procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, sempre che, naturalmente, il giudice non sia stato già legittimamente investito del relativo giudizio, in quanto, in tal caso, essendosi già radicata la competenza, la nuova disciplina processuale non ha efficacia*" (cfr. ad es.: Sez. 1, n. [20940](#) del 15/04/2008, Sez. I, n. 21890 del 15/06/2006, Sez. 6, n. 10373 del 16/01/2002 ; Sez. 1, n. 2537 del 07/04/1997).

### **3.2 - Le modifiche della nuova normativa in tema di disponibilità e di provenienza illecita dei beni.**

Sciogliendo la riserva contenuta nel decreto di sequestro occorre verificare se sulla interpretazione operata fino ad oggi possa influire la modifica dell'art. 2 ter, comma, tre in tema di confisca<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> L'art. 2 ter, comma 3, della L. 575/65, nel testo modificato dalla L. 125/2008, prevede: "Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti e' instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonche' dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego".

Per pervenire a una soluzione meditata occorre operare una ricostruzione storica delle attuali disposizioni in tema di sequestro.

Il testo originario dell'art. 2 ter, come introdotto dall'art. 14 della L. 646/82, prevedeva:

- ...il **sequestro dei beni** dei quali la persona nei confronti della quale è stato iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, e **che sulla base di sufficienti indizi, come la notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati, si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego** (comma 2);
- la **confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza**, unitamente all'applicazione della misura di prevenzione (comma 3);
- la **revoca del sequestro** quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando è dimostrata la legittima provenienza dei beni (comma 4).

La legge 24 luglio 1993 n. 256 (art. 3), invariati i presupposti della confisca (comma 3) e della revoca del sequestro (comma 4), modifica il secondo comma dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965 prevedendo **il sequestro** per i beni di cui la persona possa disporre, direttamente o indirettamente, **quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego**.

La modifica sembrava volere prevedere come presupposto autonomo il solo valore sproporzionato tra beni e reddito (o attività economica), venendo richiesta la sufficienza indiziaria solo per la provenienza illecita (o reimpiego) dei beni (**quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego**)".

I più attenti commentatori mettevano in rilievo che la formulazione legislativa svelava l'intenzione di rendere *più agevole* il sequestro, sulla scia delle numerose modifiche introdotte in quegli anni nella materia penale, che culminavano con la declaratoria di incostituzionalità<sup>4</sup> dell'art. 12 quinquies, comma 2, D.L. 306/92, conv. dalla L. 356/92 e con la formulazione dell'art. 12 sexies del medesimo D.L. 306/92, conv. dalla L. 356/92<sup>5</sup>.

La giurisprudenza con immediatezza affermava, attraverso un'attenta analisi del testo e dalla natura della norma, riteneva il sequestro consentito *in presenza di indizi che facciano ritenere, per la sproporzione rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, o per altri motivi, che gli stessi siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, costituendo la sproporzione di per sé indizio dell'illecita provenienza*<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Corte Costituzionale, sentenza n. 48 del 17 febbraio 1994.

<sup>5</sup> Articolo introdotto dal decreto legge 20 giugno 1994 n. 399, convertito dalla legge 8 agosto 1994 n. 501.

<sup>6</sup> S. C. sentenze nn. sent. 2104/94, 398/96.

Tali principi sono riaffermati e arricchiti negli anni successivi<sup>7</sup>, con un'univoca ricostruzione del presupposto e dell'onere probatorio.

**Per il sequestro occorrono** sufficienti indizi in ordine alla provenienza dei beni da attività illecite. Tali indizi possono consistere anche nella sola notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati, dovendosi ritenere che il legislatore, nel fare riferimento a tale elemento, lo abbia voluto indicare, a titolo esemplificativo, appunto come possibile indizio, anche unico, della illecita provenienza dei beni che, proprio per l'incompatibilità della loro disponibilità con l'ammontare dei redditi noti, debbono ragionevolmente farsi risalire a redditi ignoti, frutto di attività illecite e, normalmente, assai redditizie come sono quelle delle organizzazioni mafiose<sup>8</sup>.

**Per la confisca**, fermo restando che opera il contraddittorio col conseguente esplicitarsi del diritto di difesa (come si vedrà a breve), non sono richiesti elementi indizianti in ordine alla illecita provenienza di detti beni maggiori o diversi rispetto a quelli che, ai sensi del precedente comma secondo, ne legittimano il sequestro<sup>9</sup>. Pur se talvolta si è affermato che in sede di confisca non ci si può accontentare di semplici indizi, come nel sequestro, ma si ha l'obbligo di dimostrare (ma non provare), per l'appunto, con argomenti esaustivi, l'illecita provenienza dei beni<sup>10</sup>

La sufficienza indiziaria in ordine alla provenienza illecita prevista per il sequestro e la confisca è la medesima, sotto il profilo dei presupposti, pur se in sede di confisca si esplica pienamente il contraddittorio, con la conseguenza che gli *indizi sufficienti* sono *più solidi* per effetto della verifica delle allegazioni dell'interessato.

Il **riparto dell'onere probatorio** rende ancora più chiare le conclusioni raggiunte della giurisprudenza sul presupposto in esame.

Abbandonate alcune posizioni iniziali che ponevano a carico del proposto un vero e proprio onere di dimostrare la legittima provenienza del bene (sulla base del disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 2-ter L. 575/65), ha fornito una lettura costituzionalmente orientata delle citate disposizioni (commi da 2 a 4 dell'art. 2 ter L. 575/65)<sup>11</sup> che si può così riassumere:

---

<sup>7</sup> Cfr, in termini, S. C. sent. n. 35628/04: *Non è dubbio che la norma, come ridisegnata dal legislatore del 1993, sia ispirata dall'esigenza di sanzionare il possesso ingiustificato di beni in capo ad un indiziato di preganti attività criminali..... Ove, tuttavia, l'analisi si focalizzi sull'effettiva portata innovativa della norma dell'articolo 2 ter, comma 2, della legge numero 575 del 1965, come novellata dall'articolo 3 della legge numero 256 del 1993, allo scopo di ricostruirne valenza applicativa e compatibilità con il sistema, della norma stessa appare svelarsi un'incidenza contenutistica meno marcata di quella suggerita ad una prima lettura. Invero, l'innovazione della quale si discorre pare risolversi in un'alchimia lessicale che non fornisce, in realtà, nuovi indirizzi all'attività di indagine ma, al più, registra l'interpretazione che, del vecchio testo dell'articolo 2 ter della legge numero 575 del 1965, era già data dalla giurisprudenza. E dunque: in tanto è possibile procedere al sequestro di un dato bene, pur nell'ottica del nuovo testo dell'articolo 2 ter, comma 2, della legge numero 575 del 1965, in quanto l'indiziato di associazione mafiosa.... abbia un reddito dichiarato od un'attività economica svolta sottodimensionati rispetto al valore di quel bene: il che, ancora una volta, segnala, in base ad un elementare ragionamento logico indiziario, il carattere non altrimenti che illecito di quell'attività o di quel reddito. Così ricondotta nel suo giusto ambito la portata innovativa della norma che si va leggendo, i canoni che presiedono alla valutazione del quantum dimostrativo necessario al sequestro ed alla confisca di prevenzione si vanno delineando con chiarezza.*

<sup>8</sup> S.C. sent. nn. 2104/94, 398/96, 1171/97, 35628/04.

<sup>9</sup> S.C. sent. n. 1171/97.

<sup>10</sup> S.C. Sez. 1, 7.8.1984, Aquilino; sent. n. 35628/04

<sup>11</sup> Giurisprudenza formata prima della modifica del 1993 (S.C. 12.1.1985, Teresi; 4.2.1985, Pipitone; 26.5.1987, Priolo) e costante anche successivamente: 5818/96, 479/98, 932/98, 5897/98, 228/07

- a) all'atto del **sequestro**, l'onere di dimostrare, sia pure sul piano della sufficienza indiziaria, la provenienza illecita dei beni (in primo luogo attraverso la sproporzione con i redditi o l'attività economica) incombe sull'organo procedente e, nel caso di accoglimento della richiesta, sul Tribunale che deve verificare la sussistenza dei presupposti, anche all'esito delle ulteriori indagini (favorevoli o sfavorevoli al proposto) disposte ai sensi dell'art. 2-ter, primo comma. L. 575/65;
- b) in fase di **confisca**, fermo restando l'onere probatorio suindicato a carico dell'accusa (e, di verifica del Tribunale) il proposto può dare corso ad un onere che si può definire di *allegazione*, diretto a sminuire od elidere gli elementi emersi nei suoi confronti.

Non ricorre, dunque, un'inversione dell'onere della prova in tema di legittima provenienza dei beni. Pur essendo stata data all'interessato la facoltà di contrapporre agli indizi raccolti dal giudice elementi che ne contrastino la portata ed elidano l'efficacia probatoria degli elementi indizianti offerti dall'accusa, tuttavia rimane intatto l'obbligo del giudice di individuare ed evidenziare gli elementi da cui risulta che determinati beni valore sia sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta e raccogliere "sufficienti" indizi che i predetti beni siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

La giurisprudenza nell'elaborare i principi descritti ha sempre avuto chiara la distinzione tra provenienza illecita dei beni, quale presupposto del sequestro e della confisca, e natura (senza necessità di distinguere tra origine mafiosa o meno) della provenienza illecita del bene<sup>12</sup>, sul quale vi è talvolta confusione<sup>13</sup>.

Il d.l. 92/08 conv. in l. 125/08 ha lasciato invariato i commi 2 e 4 in tema di sequestro ed è intervenuto sul comma 3 sulla confisca. Ai sensi del vigente art. 2-ter della L. 575/65:

- **può disporsi il sequestro dei beni** *dei quali la persona nei confronti della quale è stato iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, e che sulla base di sufficienti indizi, come la notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati, si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego* (comma 2);
- **può disporsi la confisca dei beni sequestrati** *di cui la persona, nei cui confronti e' instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonche' dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego* (comma 3);
- **il sequestro è revocato** *... quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente* (comma 4).

Nel testo previgente il legislatore, in modo chiaro e consequenziale, definiva i presupposti del sequestro (comma 2) e prevedeva la confisca dei beni già sequestrati per i quali nell'udienza camerale non veniva

---

<sup>12</sup> Cfr. sub par. 3.2.

<sup>13</sup> In particolare in alcune sentenze in materia di sequestro e confisca ex art. 12 sexies DL 306/92, conv. dalla L. 356/92.

dimostrata la legittima provenienza (comma 3), così come la revoca del sequestro (comma 4). Il perfetto parallelismo tra requisiti della misura cautelare del sequestro e della confisca (e della conseguente revoca del sequestro) evitava problemi di carattere interpretativo, atteso che nel corso dell'udienza camerale, nel contraddittorio delle parti, vi era solo questione sul riparto dell'onere probatorio, ben definito dalla giurisprudenza in precedenza ricordata.

Sul descritto consolidato portato normativo interviene il legislatore del 2008, introducendo un'autonoma definizione di beni confiscabili che, invece di ripercorrere quella di beni sequestrabili prevista dal comma precedente, richiama quasi integralmente la disposizione relativa alla confisca operata dal giudice penale ai sensi dell'art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992.

Anche in questo caso, come con la modifica del 1993, dunque, sembra operare una suggestione: il richiamo di dati testuali di disposizioni penali, con l'obiettivo di *agevolare* la misura patrimoniale di prevenzione. Un'operazione che non tiene conto della diversità degli istituti, fondati su diversi presupposti e fondamento (condanna al di là di ogni ragionevole dubbio dell'imputato, in funzione repressiva; indizio di appartenenza ad associazione mafiosa e, oggi, di commissione di vari reati ovvero di pericolosità semplice).

La *superficialità* dell'intervento si coglie attraverso il tentativo di sovrapposizione di una disposizione in materia penale (art. 12 sexies comma 1 DL 306/923, conv. in L. 356/92) che disciplina la sola confisca e, di conseguenza, il sequestro quale provvedimento cautelare che deriva i presupposti dalla stessa confisca (salvo il limite derivante dalla fase del procedimento che, in attesa della sentenza, richiede il mero fumus del reato). Si interviene, infatti, sulla norma in tema di confisca di prevenzione ignorando che trattasi di disposizione che si lega ai commi 2 e 4 in tema di sequestro e di revoca del sequestro.

Anche il raffronto lessicale tra l'art. 2 ter comma 3 L. 575/65 e l'art. 12 sexies citato dimostra il limite dell'intervento, non potendo sovrapporsi le due disposizioni mancando nella seconda ogni riferimento alla provenienza illecita del bene, presente nella prima (***“nonche' dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego”***), trattandosi di caratteristica strutturale della misura di prevenzione patrimoniale (fondata sulla esistenza dei presupposti della misura personale, consistenti non nell'accertamento di un fatto reato al di là di ogni ragionevole dubbio, ma nel minor onere di verificare indiziariamente o probabilisticamente alcuni presupposti).

Del resto, l'inserimento di una autonoma disposizione sulla confisca, invariata quella sul sequestro (e sulla revoca del sequestro), non può intervenire sui presupposti del provvedimento ablativo, non essendo ipotizzabile diversità tra misura cautelare e definitiva, ma solo sull'onere probatorio di questa fase. In astratto possono ipotizzarsi due diverse interpretazioni per attribuire alla nuova disposizione un significato innovativo rispetto al testo precedente:

- a) il riferimento alla necessità di **giustificare** (e non solo di *dimostrare*) **la legittima provenienza** I potrebbe porre a carico del proposto un onere probatorio ulteriore rispetto a quello precedente (di mera allegazione).

Questa tesi, pur se in linea con la (presumibile) volontà del legislatore, attribuisce però un valore eccessivo al termine (*giustificare*) che si sostituisce al precedente (*dimostrare*), trattandosi di termini

sostanzialmente coincidenti e si pone in stridente contrasto con l'interpretazione costituzionalmente orientata in precedenza elaborata;

- b) il termine **risulti**, riferito non come nel secondo comma (sequestro) alla sola disponibilità, ma anche alla disponibilità sproporzionata e ai beni comunque di provenienza illecita, potrebbe fare desumere un maggiore onere dimostrativo in sede di confisca, addirittura la prova della provenienza illecita<sup>14</sup>. Anche tale interpretazione è da scartare perché in contrasto con la volontà legislativa e, in parte, con quella accolta per l'art. 12 sexies (testo che, però, come detto solo in parte coincide con l'art. 2-ter, comma 3).

Scartata l'ipotesi dell'intervento sui presupposti del provvedimento ablativo e verificata l'inidoneità delle possibili interpretazioni dirette a influire sul riparto dell'onere dimostrativo, sembra più agevole concludere che la nuova disposizione non ha apportato alcuna innovazione sostanziale, sicché la provenienza illecita dei beni che ricorre per i beni da sequestrate, *quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego*, coincide, se pur con termini e cadenze diverse, con l'odierna confisca di beni di cui il proposto *risulti essere titolare .... in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego*".

Saranno, pertanto, utilizzabili tutti i principi già elaborati in tema (di disponibilità indiretta e) di provenienza illecita dei beni, elaborati in precedenza.

### **3.3 - L'applicazione disgiunta di misura personale e patrimoniale.**

Pur se non rilevante, all'esito delle conclusioni che saranno raggiunte, è opportuno precisare che a seguito della introduzione del primo inciso del comma 6-bis della legge numero 575 del 1965, introdotto dalla legge numero 125 del 2008, come integrato dalla legge 94/09, le misure patrimoniali possono applicarsi, in presenza dei relativi presupposti (di cui all'art. 2-ter, commi 2 e 3), anche indipendentemente dall'applicazione della misura personale, non solo nelle fattispecie legislativamente previste, ma in ogni ipotesi in cui, pur in presenza di persona pericolosa o che è stata pericolosa, non possa farsi luogo alla misura personale ovvero questa non sia più in atto.

In altre parole, la discrasia temporale tra pericolosità esistente e accertata (ad un certo tempo) e la sua attualità (esistenza al momento presente), che in taluni casi impedisce l'applicazione (o l'esecuzione) della misura personale, non produce alcun effetto sulla possibilità di applicare la misura patrimoniale.

Il sistema, dunque, conserva una sua intrinseca coerenza perseguendo l'obiettivo di colpire i patrimoni illecitamente acquisiti, peraltro da un ampliato numero di soggetti pericolosi, non attraverso il ribaltamento del nesso di accessorietà tra misura personale e patrimoniale (perché occorre sempre un accertamento giudiziale, eventualmente incidentale, della pericolosità del titolare del bene), ma facendo venire meno tale

---

<sup>14</sup> Conclusione che sembra emergere dalla sentenza n. 20906/09 della S.C., peraltro emessa con riferimento al testo previgente, ove si parla di prova della provenienza illecita del bene. Peraltro tale affermazione sembra scaturire dalla necessità di giustificare il sequestro e la confisca dei beni acquisiti precedentemente al manifestarsi della pericolosità del proposto.

nesso perché non è più necessaria la previa applicazione (o esecuzione) della misura personale che può mancare per carenza non della pericolosità ma di un suo ulteriore presupposto (residenza all'estero, morte, cessazione dell'attualità della pericolosità, cessazione della misura)<sup>15</sup>.

#### **4 - I presupposti di carattere soggettivo.**

##### **4.1 - I Principi applicabili.**

Le misure di prevenzione personali sono strumenti di carattere preventivo predisposti dall'ordinamento per accertare *ante delictum* la pericolosità del soggetto, applicate a fini *di difesa della società contro il pericolo di attentati alla sicurezza ed alla moralità pubbliche*<sup>16</sup>, compatibili con la Costituzione<sup>17</sup> e con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950<sup>18</sup>.

Il legislatore, nell'esercizio dei poteri attribuitigli e nel rispetto dei principi costituzionali, delimita l'ambito soggettivo delle persone pericolose, progressivamente ampliato rispetto a quello originariamente previsto dall'art. 1 della legge numero 1423 del 1956, con le leggi numero 575 del 1965, numero 110 del 1975, e da ultimo<sup>19</sup> con le leggi numero 125 del 2008 e 94 del 2009.

Qualunque sia l'ambito di estensione soggettivo (rispondente, comunque, ai criteri dell'art. 3 della Costituzione), il presupposto imprescindibile per l'applicazione della misura personale è rappresentato dalla pericolosità sociale della persona, delineata diversamente per le singole categorie soggettive, che giustifica l'adozione della misura e le esigenze di prevenzione sociale che questa è diretta a soddisfare. In mancanza di

---

<sup>15</sup> Per una dettagliata analisi della problematica è sufficiente richiamare il decreto n. 276/2010 del 5.11/9.12.10 di questo Tribunale, reperibile su [www.penalcontemporaneo.it](http://www.penalcontemporaneo.it).

<sup>16</sup> Cfr. anche Corte Cost. sent. n. 126/83 e 68/94.

<sup>17</sup> La Corte Costituzionale, a partire dalla sentenza n. 2 del 1956, e poi con le sentenze n. 177 del 1980 e 123/83, ha riconosciuto la legittimità costituzionale, in via di principio, di un sistema di prevenzione dei fatti illeciti, a garanzia dell'ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti tra i cittadini subordinatamente, peraltro, al rispetto del principio di legalità e all'esistenza della garanzia giurisdizionale.

<sup>18</sup> l'art. 2 del protocollo n. 4, addizionale della convenzione, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963, reso esecutivo con D.P.R. 14 aprile 1982 n. 217 testualmente recita: "Chiunque si trovi regolarmente sul territorio dello Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di sceglierli liberamente la propria residenza. Ogni persona è libera di lasciare qualsiasi Paese, ivi compreso il proprio. L'esercizio di questi diritti non può essere soggetto ad altre restrizioni che non siano quelle che, previste dalla legge, costituiscano delle misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per la sicurezza pubblica, per il mantenimento dell'ordine pubblico, per la prevenzione dei reati penali...".

Tale norma consente, con estrema evidenza, di ritenere la piena compatibilità delle misure di prevenzione personali che, sulla base di disposizioni legislative e di circostanze di fatto, consentono di limitare il pieno diritto di circolazione per necessità di "sicurezza pubblica" e per "la prevenzione dei reati penali".

Peraltro, le misure di prevenzione personale possono ritenersi pienamente compatibili anche con il disposto dell'art. 5, e particolarmente del par. b), della convenzione, trattandosi di misure applicate sulla base di disposizioni legislative "da un Tribunale". Nel senso indicato sono numerose sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo relative:

- alla compatibilità di norme limitative della libertà personale analoghe a quelle in materia di misure di prevenzione, ove si pone l'accento sulla necessità dell'intervento dell'autorità giudiziaria (sentenze 1.7.61 sul caso *Lewless* e 18.6.71 sui casi *De Wilde* ed altri);
- alla incompatibilità di alcune norme, ormai abrogate (sentenza del 6.1.1980, sul caso *Guzzardi* e del 22.2.1986 sul caso *Ciulli*);
- all'implicito riconoscimento della compatibilità delle misure personali, pur se è stato affermato il diritto del proposto di sollecitare una pubblica udienza (la sentenza del 13 novembre 2007 sul caso *Bocellari e Rizza*).

<sup>19</sup> Oltre al decreto legge 144 del 2005, convertito in legge 155/05 che, inserendo un quarto comma all'art. 18 della legge 152/75, introduce l'ipotesi di applicabilità di "misure di prevenzione alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali".

pericolosità sociale non potrebbe esservi misura di prevenzione, tanto che la giurisprudenza<sup>20</sup> ha previsto la revoca ex tunc della misura per difetto originario di pericolosità sociale (che se pronunciata rende perfino penalmente irrilevante, con efficacia "ex tunc", i comportamenti d'inosservanza agli obblighi<sup>21</sup>).

La pericolosità sociale consiste in una valutazione globale dell'intera personalità del soggetto risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita con riguardo all'intera sua condotta e nell'accertamento in relazione alla persistenza nel tempo di un comportamento illecito e antisociale, tale da rendere necessaria una particolare vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza<sup>22</sup>. Tale accertamento deve avvenire sulla base di elementi sintomatici o rivelatori della pericolosità, ovviamente progressi rispetto al momento valutativo, fondati su comportamenti obiettivamente identificabili, che conducano ad un giudizio di ragionevole probabilità circa la pericolosità sociale del soggetto<sup>23</sup> che, perciò, richiede un particolare controllo da parte della pubblica sicurezza per prevenire possibili condotte antisociali.

Ne discende che non può applicarsi la misura di prevenzione personale se la pericolosità sociale non è attuale, idonea a giustificare un controllo (attuale) degli organi della pubblica sicurezza: se la pericolosità non è attuale non vi è nulla da prevenire e non occorre alcuno specifico controllo. Il principio, riconosciuto dal legislatore (cfr. l'art. 7, comma 2 della legge numero 1423 del 1956, secondo cui *la misura è revocata quando è cessata la causa che l'ha determinata*), è applicato dalla giurisprudenza che richiede l'imprescindibile accertamento dell'attualità della pericolosità sociale quale presupposto dell'applicazione della misura<sup>24</sup>, se pur con diverse modalità a seconda delle categorie soggettive interessate<sup>25</sup>.

**Essendo stata la proposta avanzata nei confronti di soggetto indiziato di appartenenza ad associazione camorristica e/o di commissione di uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3 bis (delitto aggravato ai sensi dell'art. 7 L. 203/91) occorre accertare, sulla base di elementi di fatto:**

- a) l'esistenza dell'associazione di tipo camorristica;
- b) l'esistenza di indizi idonei a desumere la qualificata probabilità di appartenenza a tale associazione e/o di commissione di un delitto di cui all'art. 51, comma 3 bis (delitto aggravato ai sensi dell'art. 7 L. 203/91);
- c) la pericolosità sociale del proposto;
- d) l'attualità della pericolosità sociale.

<sup>20</sup> S.C. sentenze nn. 7636/06 e 21858/06.

<sup>21</sup> S.C. sentenza n. 44601/08.

<sup>22</sup> Cfr., tra le tante, S.C. sent. nn. 6974/98 e 3426/99.

<sup>23</sup> Cfr. S.C. Sez. I, 20 marzo 1995, Cervino, Sez. I, 8 marzo 1994, Scaduto; sez. I, 28 aprile 1995, Lupo; sez. I, 31 gennaio 1996, Giorderi).

<sup>24</sup> La giurisprudenza della Suprema Corte è da tempo orientata nel senso che la pericolosità va colta nelle sue manifestazioni esteriori e che ai fini dell'applicazione o del mantenimento delle misure di prevenzione, il requisito della pericolosità sociale deve essere attuale; esso, quindi, non può essere desunto da fatti remoti, ancorché accompagnati da informazioni negative degli organi di polizia, quando tali informazioni non pongano in rilievo ulteriori e specifici elementi atti a dimostrare la sussistenza del detto requisito, e nel senso che sono irrilevanti le pregresse manifestazioni di pericolosità sociale ove non si riscontrino, al momento di applicazione della misura, quei sintomi rivelatori della persistenza del soggetto in comportamenti antisociali che impongono una particolare vigilanza (tra le tante, sentenze nn. 682/86, 3866/91, 44151/03). Sicché, in tema di applicazione di misure di prevenzione l'attualità della pericolosità assume valore di vero e proprio presupposto delle stesse, non essendo rilevanti le pregresse manifestazioni di pericolosità sociale se esse non proseguano al momento dell'applicazione della misura (sentenze n. 682/86, 499/92, 3866/91, da ultimo 34150/06).

Tale giurisprudenza trova piena applicazione nei confronti di qualsivoglia pericolosità, con le sole precisazioni della nota che segue.

<sup>25</sup> Per le persone riconosciute indiziate di appartenenza ad associazione mafiosa, cfr. oltre.



**In ordine ai su indicati requisiti sub a) e b)**, ad avviso del collegio per gli indiziati di commissione di uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3 bis c.p.p., possono applicarsi i consolidati principi elaborati in tema di indiziata di appartenenza ad associazione di tipo mafioso, essendo egualmente assunta una fattispecie criminosa a presupposto comune sia del procedimento penale che di quello di prevenzione, pur se occorre il mero indizio per applicare le misure di prevenzione.

La coincidenza, nei procedimenti penale e di prevenzione, nella individuazione della fattispecie strutturale è oggi solo parziale per l'introduzione anche delle persone indiziate dei delitti di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p.; ciò comporta che non vi sia diversità alcuna sul presupposto di applicabilità della normativa che consiste nella prova (e non mero indizio) dell'esistenza di una associazione e della esistenza del delitto di cui all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p..

Permane, invece, diversità tra i due procedimenti sotto il profilo del grado e del tipo di prova circa il dato della partecipazione del soggetto all'associazione criminale: nel procedimento di prevenzione, a differenza di quello penale, non si richiede la sussistenza di elementi tali da indurre ad un convincimento di certezza, essendo sufficienti circostanze di fatto, oggettivamente valutabili e controllabili, che conducano ad un giudizio di ragionevole probabilità circa l'appartenenza del soggetto al sodalizio criminoso ovvero di commissione dei delitti previsti, con esclusione, dunque, di meri sospetti, illazioni e congetture<sup>26</sup>.

In definitiva, ai fini dell'affermazione di pericolosità sociale di un soggetto, qualificata dalla sua appartenenza ad un'associazione (sia essa di tipo mafioso, dedita al contrabbando TLE ovvero alla spaccio di sostanze stupefacenti) ovvero dalla commissione di uno dei delitti previsti, è necessaria e sufficiente l'esistenza di un fatto noto, come premessa minore di un ragionamento logico di tipo indiziario, all'esito del quale sia possibile risalire al fatto ignoto, come premessa maggiore dell'appartenenza della persona all'associazione di tipo mafioso o di commissione di uno dei delitti previsti, in virtù di un giudizio probabilistico.

**In ordine alla pericolosità del soggetto (requisito sub c)** è noto che l'avvenuto accertamento dell'appartenenza, seppur indiziaria, all'associazione mafiosa consente di desumere la pericolosità del soggetto<sup>27</sup> in considerazione del dato di comune esperienza rappresentato dalla natura e portata dell'adesione all'associazione di tipo mafioso.

Per i soggetti indiziati di uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p. questo Tribunale ha sempre ritenuto, che una lettura costituzionalmente orientata imponga l'accertamento in concreto dell'esistenza della pericolosità del soggetto secondo gli ordinari criteri elaborati dalla giurisprudenza, trattandosi di requisito imprescindibile in considerazione delle esigenze di prevenzione cui sono ispirate le misure di prevenzione personale<sup>28</sup>; pericolosità "in senso lato", comprendente pure l'accertata predisposizione al delitto, anche se nei confronti del soggetto non si sia raggiunta la prova di reità<sup>29</sup>.

---

<sup>26</sup> Cfr. la giurisprudenza citata in precedenza.

<sup>27</sup> Cfr. ad esempio S.C. 6613/08.

<sup>28</sup> Corte cost., sent. 30 giugno 1964 n. 68.

<sup>29</sup> S.C. sent. nn. 6974/98 e 3426/99.

L'accertamento della pericolosità del soggetto deve avvenire sulla base di elementi sintomatici o rivelatori di tale pericolosità, ovviamente pregressi rispetto al momento valutativo, fondati su comportamenti obiettivamente identificabili: in definitiva nel procedimento di prevenzione devono ricorrere circostanze di fatto, oggettivamente valutabili e controllabili, che conducano ad un giudizio di ragionevole probabilità circa la pericolosità sociale del soggetto, con esclusione, dunque, di meri sospetti, illazioni e congetture<sup>30</sup>.

Appare utile ricordare che la giurisprudenza ha individuato tra i fatti concretamente accertati sui quali formulare il giudizio di pericolosità nel procedimento di prevenzione, sia quelli che rilevano come circostanze per sé stesse significative, sia quelli che hanno un sicuro valore sintomatico: tra i primi si possono indicare i rapporti dell'autorità di pubblica sicurezza, i precedenti penali del proposto, le prove assunte nel processo penale, anche se in quella sede ritenute insufficienti per l'affermazione di responsabilità; tra i secondi si possono ricordare le frequentazioni da parte del proposto di pregiudicati e/o persone appartenenti ad associazioni di tipo mafioso o sottoposte a misura di prevenzione (sempre che sussista un rapporto di origine della pericolosità di tale frequentazione), la mancanza di uno stabile lavoro in rapporto al tenore di vita, l'improvviso arricchimento, etc..

**Quanto all'attualità della pericolosità sociale (requisito sub d) nei confronti delle persone riconosciute indiziate di appartenenza ad associazione mafiosa** (categoria originaria dell'art. 1 della legge numero 575 del 1965) si afferma generalmente *una presunzione di perdurante pericolosità* con la precisazione, da parte della giurisprudenza più attenta, che *essa non è certamente assoluta, sicché tanto più s'attenua detta presunzione, facendo risorgere la necessità di una puntuale motivazione sull'attualità della pericolosità, quanto più gli elementi rivelatori dell'inserimento nei sodalizi siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio*<sup>31</sup>

In altre sentenze si legge che ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, una volta che detta appartenenza risulti adeguatamente dimostrata, non è necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità, posto che tale pericolosità potrebbe essere esclusa solo nel caso di recesso dell'interessato dall'associazione, del quale occorrerebbe acquisire positivamente la prova, non bastando a tal fine eventuali riferimenti al tempo trascorso dall'adesione o dalla concreta partecipazione ad attività (sentenze nn. 950/99, 114/05, 499/09).

Nei confronti delle persone ritenute indiziate di uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p. non possono trovare acritica applicazione i principi elaborati in tema di indiziato di appartenenza ad associazione di stampo mafioso, dovendo applicarsi gli ordinari criteri al fine di verificare se, sulla base di tutti gli elementi di fatto accertati (natura e intensità dei delitti di cui le persone sono indiziate, condotta di vita anteriori e successive), esiste tuttora l'esigenza preventiva fondamento della misura.

## **4.2 - L'esistenza dell'associazione camorristica e la posizione di Cennamo Antonio.**

### **4.2.1 - Il decreto di sequestro e gli elementi emersi nel corso dell'udienza camerale.**

<sup>30</sup> In tal senso la costante giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. 23 giugno 1956, n. 2; sent. 23 marzo 1964 n. 23; sent. 21 maggio 1975 n. 113) e della Cassazione (Sez. I, 20 marzo 1995, Cervino, Sez. I, 8 marzo 1994, Scaduto; sez. I, 28 aprile 1995, Lupo; sez. I, 31 gennaio 1996, Giorgeri).

<sup>31</sup> S.C sez. 1, 9 febbraio 1989, Nicoletti, Sez. 1, 26 aprile 1995, Guzzino, recentemente sent. n. 34150/06 cit..

**Nel citato decreto di sequestro n. n. 2/09/S del 7/23 febbraio 2009** il Tribunale valutava la posizione di Cennamo Antonio e l'esistenza dell'associazione camorristica.

**Gli elementi ivi indicati, cui si fa integralmente rinvio e che si esamineranno compiutamente, sono stati arricchiti** dalle allegazioni difensive e dalle acquisizioni operate nel corso dell'udienza camerale.

La difesa del Cennamo ha richiamato l'assenza di sentenze irrevocabili che attestino responsabilità del proposto e ha prodotto i verbali del procedimento n. 43026/07 attualmente in corso innanzi al Tribunale di Napoli.

Il Tribunale ha acquisito d'ufficio:

- a) la sentenza emessa il 7.10.09 della III sezione del Tribunale di Napoli nell'ambito del citato procedimento n. 11411/97 (relativo dall'ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli il 13.11.1999 nei confronti di Acerra Massimo ed altri 98 indagati), con cui il Cennamo è stato condannato alla pena di anni dodici di reclusione per il reato di cui al capo B) (art. 416 bis c.p.) e assolto, ai sensi dell'art. 530 cpv c.p.p., dalle estorsioni contestate ai capi B30 e B33 (provvedimento emesso all'udienza del 25 maggio 2010);
- b) la sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Napoli il 29.5.09 nell'ambito del proc. n. 43026/07 con cui alcuni coimputati (tra cui il Vitale) sono stati condannati all'esito del richiesto giudizio abbreviato (decreto del 14.10.09 emesso dopo i primi sequestri e prima della fissazione dell'udienza camerale).

#### **4.2.2 - Le valutazioni del Tribunale.**

**Dopo essere stato denunciato il 13.6.74** per rissa e il 10.3.75 per lesione personale, Cennamo Antonio veniva condannato irrevocabilmente alla pena di anni 3 di reclusione e L. 1.000.000 di multa per rapina aggravata commessa il 17.11.87 in Arezzo. Con ordinanza del 22.3.89 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze lo ammetteva all'affidamento in prova al servizio sociale e il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, il 21.8.90, concedeva la liberazione anticipata di giorni 90.

Già dalla giovane età dunque, emerge una grave condotta del Cennamo in materia di delitti contro il patrimonio, cui seguiva una lunga detenzione, con ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale (il 22.3.89) e concessione della liberazione anticipata di giorni 90 (in data 21.8.90).

**In data 16.2.94** il Gip del Tribunale di Napoli emetteva ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere nei confronti di Pezzella Pasquale e altri, tra cui il Cennamo, per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. (proc. n. 1227/94 RGNR), per avere fatto parte di una associazione camorristica dedita alla commissione di delitti di estorsione ai danni di commercianti e alla imposizione del controllo assoluto dell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, anche attraverso l'estromissione di ditte concorrenti, operante in Frattaminore e Orta di Atella, sino al gennaio 1994.

Al Cennamo veniva contestata anche la tentata estorsione a Cirillo Giovanni "richiedendo perentoriamente nel periodo natalizio una "mazzetta". Dalla lettura dell'ordinanza emerge che all'esito delle dichiarazioni rese da numerosi esercenti commerciali si riteneva esistente un'organizzazione criminale

diretta ad imporre a costoro il pagamento di somme di denaro con metodi camorristici; i vari esponenti dell'organizzazione, a rotazione, chiedevano il pagamento di denaro, in particolare nel periodo natalizio; le somme richieste venivano corrisposte perché il destinatario percepiva la valenza della minaccia e il collegamento criminale e la persuasione illecita dei singoli soggetti che di volta in volta avanzavano la pretesa.

In data 4.8.94 il Gip rimetteva in libertà il Cennamo.

Con sentenza del 10.5.07 tutti gli imputati venivano assolti dal reato di cui all'art. 416 bis c.p. e il Cennamo (per il quale la sentenza diveniva irrevocabile il 30.10.07) anche dalla tentata estorsione contestatagli.

Il Tribunale riteneva insufficienti gli elementi raccolti perché non idonei a ritenere provata la condizione di assoggettamento delle parti offese.

Senza ripercorrere l'articolata motivazione della sentenza, non impugnata sul punto dal PM, è sufficiente ricordare che il Tribunale ha ritenuto non provati singoli episodi relativi all'associazione che, peraltro, non vedevano protagonista il Cennamo; per la tentata estorsione contestata a quest'ultimo (capo N), ha osservato che la parte offesa aveva confermato l'episodio estorsivo commesso attraverso la richiesta di "mazzetta" e il coinvolgimento del coimputato Mancini (la cui posizione era stata definita separatamente) ma non il riconoscimento del Cennamo quale autore del fatto.

Dalla lettura della sentenza emerge che la parte offesa Cirillo Giovanni nella fase delle indagini preliminari aveva indicato univocamente il Cennamo come concorrente nella richiesta estorsiva unitamente al Mancini (e, infatti, il Gip aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e non risulta intervenuto alcun annullamento da parte del Tribunale del Riesame); tale affermazione veniva completamente disattesa al dibattimento, pur se il teste confermava le accuse nei confronti del Mancini che, evidentemente, non era più imputato essendo stata stralciata la sua posizione.

Risulta, dunque, che la parte offesa ha ritenuto di rivedere completamente la propria posizione nei confronti dell'unico imputato presente nel processo ove deponeva, in udienza pubblica, mentre non aveva alcuna remora a confermare la dinamica dell'estorsione e il coinvolgimento della persona ormai estromessa dal processo, sicché la formula del giudice penale non poteva che essere assolutoria in mancanza di ulteriori elementi diretti a superare la mancata raccolta della prova al dibattimento ed essendo insufficienti le mere contestazioni operate in udienza sulla base delle precedenti dichiarazioni.

Dopo poco più di tre anni dalla liberazione per la ricordata rapina il Cennamo, dunque, era coinvolto in un procedimento penale in cui emergono plurime attività di estorsione in contesti associativi operanti in Frattaminore e Orta di Atella.

Il Collegio, preso atto del venir meno della certezza in ordine all'elemento di fatto relativo alla contestazione per estorsione (alla luce di una modifica in sede dibattimentale della versione precedentemente resa dalla persona offesa, come talvolta accade nei processi per estorsione), rileva che in questa sede va valutata, in ogni caso, la circostanza risultante dagli atti del processo della frequentazione del Cennamo con

persone che gravitavano in ambienti criminali operanti nella provincia di Napoli e, in particolare, nei comuni ove il proposto risulterà in seguito coinvolto in plurimi episodi illeciti.

I contesti criminali frequentati dal Cennamo, di cui ora si è detto, trovano ulteriore conferma nei numerosi controlli con persone pregiudicate (indicate nella proposta) che inducevano il Questore a notificare al Cennamo, in data 13.2.1996, l'avviso orale.

Nel decreto di sequestro si è già rilevato che nessun elemento di certezza si trae con riferimento al Cennamo in ordine ad altro episodio di estorsione commesso in Orta di Atella e Frattaminore (contestato in concorso con Mancini Filippo) a seguito dell'assoluzione, ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p., del Tribunale di SMCV fondata su un riconoscimento di somiglianza e non di certezza ad opera della persona offesa.

**In data 13.11.1999** il Gip del Tribunale di Napoli emetteva ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere nei confronti di Acerra Massimo ed altri indagati (proc. n. 11411/97 RGNR). Al Cennamo venivano contestati: il reato di cui all'art. 416 bis c.p., per avere fatto parte dell'associazione camorristica "clan Pezzella" contrapposta a quella denominata clan "Natale", operante in Caivano e comuni limitrofi, con l'aggravante di essere promotore (capo B); nonché gli artt. 56, 629 c.p. e 7 l. 203/91 perché, in concorso con Chiacchio Ciro e Pellino Modestino, costringeva il titolare di un'impresa edile che stava eseguendo opere presso l'edificio del Comune di Crispano a versare loro L. 45.000.0000, dicendo "noi siamo gli amici di Crispano" e minacciando che in caso di mancato pagamento del 5% dei lavori lo avrebbero costretto a chiudere il cantiere (capo B30).

Con ordinanza del 3.12.99 il Tribunale del Riesame riteneva esistenti i gravi indizi di colpevolezza con riferimento all'esistenza delle due associazioni (clan Natale e clan Pezzella), ma annullava l'ordinanza nei confronti del Cennamo (del Chiacchio e del Pellino), non apparendo certa la sua identificazione nella persona citata nelle intercettazioni, né sufficiente, per il concorso nell'estorsione, la mera frequentazione col Chiacchio e col Pellino.

Con sentenza (acquisita nella parte relativa al Cennamo e nota alle parti) emessa il 7.10.09 della III sezione del Tribunale di Napoli (non ancora irrevocabile) il Cennamo è stato condannato alla pena di anni dodici di reclusione per il reato di cui al capo B) (art. 416 bis c.p.) e assolto, ai sensi dell'art. 530 cpv c.p.p., dai reati di cui ai capi B30 e B33 (quest'ultimo non contestato nell'ordinanza cautelare ma menzionato nel decreto di sequestro con riferimento alla denuncia, in data 14.2.2000 da parte del Comandante della Compagnia di Casoria);

La sentenza così motiva:

**capo B): art. 416 bis c.p.**

*OMISSIS*

Rileva il Collegio che la pluralità di dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (convergenti ed

estremamente circostanziate), riscontrate anche dalla conversazione intercettata, rappresentano elementi di fatto pienamente utilizzabili che consentono di ritenere esistente non solo il clan Pezzella, di cui comunque il Cennamo è indiziato di appartenenza sulla base dei plurimi elementi ricordati (e ciò già sarebbe sufficiente per l'applicabilità della misura ai sensi della L. 575/65), ma anche il sottogruppo operante nella zona di Crispano capeggiato dallo stesso proposto, alleato a quello di Pezzella Francesco e legato alla famiglia camorristica dei Moccia di Afragola.

Tutti i collaboratori indicano (lo si ripete, in modo convergente e circostanziato) il Cennamo *come uno degli esponenti di maggior spicco dell'organizzazione criminale, come colui che partecipava ai processi decisionali del gruppo nelle apposite riunioni che si tenevano tra i capi del sodalizio ed al quale, in sede di spartizione dei territori di influenza, furono attribuiti in modo specifico e autonomo i territori di Crispano e Frattaminore.*

A conferma delle conclusioni raggiunte sono i plurimi controlli con esponenti del clan, puntualmente indicati nella sentenza.

In data 17. 1. 2001 al Cennamo veniva nuovamente notificato l'avviso orale, anche a seguito di numerosi controlli con pregiudicati, ulteriori elementi sintomatici dell'appartenenza a contesti criminali associativi.

**In data 12.2.2001** il Cennamo veniva denunciato, unitamente a Vitale Antonio, perché ritenuto responsabile del duplice omicidio in danno di Sepe Pasquale e Cinquegrana Giuseppe.

Dalla denuncia del Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Napoli risulta che nel cellulare del Sepe, rinvenuto subito dopo il suo assassinio, si leggeva un messaggio in cui tale Tizy gli diceva che "Tonuccio" lo stava cercando. Di Domenico Tiziana, identificata dagli investigatori anche quale convivente del Sepe, riferiva che nei giorni precedenti l'omicidio aveva saputo che Tonuccio (Cennamo Antonio) aveva cercato il Sepe e che lei era preoccupata perché Tonuccio "comandava a Crispano". Da altre dichiarazioni emergeva che prima dell'omicidio i due erano preoccupati perché avevano truffato amici di Afragola; in particolare, il fratello di Cinquegrana Giuseppe riferiva che costui gli aveva confidato di essere impaurito da "Bazar", poi identificato per Vitale Antonio, controllato con Pellino Modestino, a sua volta ritenuto appartenente al clan Cennamo.

Il procedimento (n. 14881/01 RGNR) si concludeva con decreto di archiviazione del 6.2.03 in cui, si dà atto che il Sepe e il Cinquegrana, avendo irritato persone della zona perché non avevano restituito il "cavallo di ritorno" pur avendo ricevuto il denaro richiesto, si erano allontanati per paura di ritorsioni. Secondo il Gip, pur essendo stati provati i contatti dei due uccisi con il Cennamo e il Vitale e il contesto in cui ciò era avvenuto, gli elementi raccolti non apparivano sufficienti sostenere l'accusa.

Gli elementi emersi nel procedimento penale, pur con esito favorevole al Cennamo, evidenziano (come già rappresentato nel decreto di sequestro) la frequentazione dello stesso con ambienti criminali della zona in un ruolo rilevante tale da incutere "rispetto e timore".

**In data 14.2.2002 il PM** emetteva decreto di fermo (proc. n. 6494/02) nei confronti di Cennamo Antonio e di altri a seguito della denuncia di Piccolo Antonio, titolare di una impresa di pulizie, che denunciava di essere stato oggetto di richieste estorsive da parte di persone, poi identificate per il citato Vitale Antonio ed Esposito Antonio, a lui ben noto perché alcuni anni prima lo aveva raggiunto nel suo ufficio di Frattamaggiore e lo aveva invitato a seguirlo in Crispano “per parlare con alcuni amici”; in quell’occasione, seguito il Vitale, nei pressi del bar Cafrish di Crispano, all’interno della sala biliardo, aveva incontrato Cennamo Antonio che aveva avanzava una richiesta estorsiva di L. 10.000.000.

Il procedimento relativo al Cennamo (n. 32804/02 RGNR, stralcio del n. 6494/02) risulta ancora pendente nella fase delle indagini preliminari (cfr. comunicazione del 19.3.08 del PM).

Anche per tale fatto, indipendentemente dall’esito del procedimento penale, emerge l’indicazione del Cennamo quale partecipe ad una estorsione, oltre che l’accertata frequentazione con pregiudicati (spesso coinvolti in episodi analoghi) e il coinvolgimento in dinamiche illecite.

**Dopo essere stato scarcerato nel maggio 2002 per decorrenza dei termini di custodia cautelare (proc. citato n. 11411/97 RGNR), in data 6.1.2003** veniva notificata al Cennamo ordinanza di divieto di ritorno nel comune di Castelvoturno, perché sorpreso più volte con pregiudicati, e il 17.2.2003, dopo innumerevoli controlli con pregiudicati, veniva munito di FVO dal comune di Frattaminore.

**In data 6.5.2003** veniva emessa nei confronti di Cennamo Antonio dal Gip del Tribunale di Napoli (proc. n. 16534/03) ordinanza applicativa di custodia cautelare perché ritenuto esecutore materiale dell’omicidio di Natale Salvatore e Oliviero Sergio, commesso in Caivano il 23.9.99.

Il Gip, premetteva che con ordinanza del 24.11.2000 era stata emessa analoga misura nei confronti di Moccia Luigi e Marino Giuseppe (poi rinviati a giudizio), respinta per il Cennamo e per il Pellino Modestino per i quali era stato successivamente emesso decreto di archiviazione ritenendosi insufficienti le dichiarazioni del collaboratore Legnante Gerardo; costui aveva ricostruito l’episodio omicidiario come deciso da Marino Giuseppe e Moccia Luigi l’1.2.2000, presente Cennamo Antonio (“Tanuccio o malommo”) e aveva aggiunto di avere saputo dallo stesso Cennamo della sua partecipazione all’omicidio.

Dopo l’emissione del decreto di archiviazione erano state raccolte le dichiarazioni di Marino Giuseppe, divenuto collaboratore, che aveva riferito dei continui contatti col Cennamo finalizzati ad organizzare una riunione in cui doveva essere tentato un accordo tra il clan Natale (quando costui era in carcere) e il clan Moccia; in seguito, deliberata l’uccisione del Natale, l’omicidio fu eseguito anche dal Cennamo, come raccontatogli da costui e da Angelino Luigi, anch’egli esecutore materiale dell’assassinio. Il collaboratore riferiva anche un incontro in cui il Moccia aveva rassicurato il Cennamo che temeva di essere stato riconosciuto quale autore dell’omicidio.

Il Gip riteneva attendibili le dichiarazioni dei due collaboratori, riscontrate tra loro e dai plurimi controlli delle persone coinvolte.

Il Cennamo si rendeva latitante, venendo arrestato il 28.5.03 in una villa su 2 livelli di Itri, ove venivano sequestrati una parrucca, baffi finti e 4600 euro.

La Corte d'Assise del Tribunale di Napoli, con sentenza del 7.11.2005, divenuta definitiva, assolveva il Cennamo (Pellino Modestino, Angelino Luigi e Testa Vincenzo) ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p..

Senza ripercorrere la motivazione della Corte d'assise, ove sono riportate compiutamente le articolate dichiarazioni dei collaboratori Legnante e Marino che ricostruiscono le fasi preparatorie, esecutive e successive dell'omicidio, è sufficiente rilevare che la Corte perveniva all'assoluzione ritenendo le versioni dei due non coincidenti e notevolmente divergenti sui singoli particolari e riunioni riferite. Anche dopo il confronto, nel corso del quale i collaboratori si davano atto della reciproca buona fede, attribuendo a difetti di memoria o confusione le versioni differenti, la divergenza non veniva sanata su punti rilevanti per la ricostruzione del fatto, con la conseguenza che le versioni fornite non potevano ritenersi riscontrate né reciprocamente né da diversi elementi non esistenti.

La Corte rileva che i collaboratori riferivano numerose circostanze de relato, per averle apprese dal Cennamo (il Legnante) e dall'Angelino (il Marino) da "potersi considerare al vertice dell'organizzazione, tanto da discutere dell'omicidio", ma tali circostanze non erano tra loro riscontrate, né riscontrabili, atteso che particolari riferiti dal Cannamo e dall'Angelino, per come ricordati e riferiti dai collaboratori, non corrispondevano all'accadimento dei fatti come acclarato dalla polizia giudiziaria attraverso i sopralluoghi svolti dopo l'omicidio, per cui la prova appariva insufficiente perchè contraddittoria.

A seguito dell'impugnazione del PM il processo pende innanzi alla Corte d'assise d'Appello di Napoli.

Si è già osservato nel decreto di sequestro che l'assoluzione non fa venire meno le accertate plurime frequentazione tra il Cennamo e persone inserite nella criminalità organizzata, nell'ambito di attività illecite, relative a gravi episodi delittuosi, oltre che il ruolo di vertice ricoperto nell'organizzazione, riconosciuto dalla Corte d'assise sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori. A ciò si aggiunge la latitanza del Cennamo, arrestato in una villa con oggetti (una parrucca, baffi finti) e una rilevante disponibilità di denaro (4600 euro) che ne attestano l'inserimento in ambienti criminali.

Anche la terza sezione penale del Tribunale di Napoli, nella citata sentenza del 7.10.09 (proc n. 11411/97 RGNR) rileva che la sentenza assolutoria della Corte d'Assise di Napoli *ne conferma l'inserimento nel pericolosissimo contesto criminale che all'epoca operava sulla zona in questione.*

**Appena scarcerato, all'esito dell'assoluzione della Corte d'Assise del 7.11.05, in data 9.11.2005 il Cennamo veniva rimpatriato da Casoria con FVO perché controllato con pregiudicati.**

**In data 31.10.07** il Procuratore della Repubblica di Napoli emetteva decreto di fermo nei confronti di Cennamo Antonio e di altri indagati (proc. n. 43026/07). Il Gip del Tribunale di Napoli, in data 4.11.07, non convalidava il fermo ed emetteva ordinanza cautelare applicativa di custodia in carcere nei confronti dello stesso Cennamo (e di parte degli altri indagati). L'ordinanza veniva confermata dal Tribunale del Riesame in data 16.11.07.



Al Cennamo veniva contestato (capo 4):

*“il reato p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p.v., 61 n. 2 e 7, 629-II comma in relazione all’art. 628-III comma n° 1 c.p., 7 L. 203/91 perché Cennamo Antonio, Vitale Vincenzo, Ceparano Fabio, Luongo Francesco, Sciarra Remigio, Ambrosio Aniello e Fatale Rocco, agendo in concorso tra loro ed in più persone riunite, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, dopo che Luongo e Fatale Rocco avevano concesso prestiti a tassi usurari a Ciaravolo Andrea, al fine di assicurare a se stessi il profitto del reato di usura in danno del Ciaravolo, mediante minaccia, esplicita ed implicita, e violenza alla persona commesse nei confronti di Ciaravolo Andrea, consistite in particolare nelle seguenti condotte:*

*OMISSIS*

**In conclusione deve ritenersi raggiunta la prova dell’esistenza dell’associazione di tipo camorristico capeggiata dal proposto Cennamo Antonio, oltre che l’esistenza di consistenti elementi in ordine al ruolo svolto da costui anche quale indiziato di reati di cui all’art. 51 comma 3 bis c.p.p..**

L’intero percorso di vita del Cennamo evidenzia la pluralità di condotte criminali e di frequentazioni con esponenti della criminalità organizzata tali da evidenziare il suo spessore di capoclan dell’omonima associazione di tipo camorristico operante in Crispano e comuni limitrofi, collegata ad altre organizzazioni criminali radicate nella zona.

Appena maggiorenne emerge il carattere violento del Cennamo (denunce del 13.6.74 per rissa e del 10.3.75 per lesione personale) che dopo alcuni anni pone in essere un grave reato contro il patrimonio (rapina aggravata commessa il 17.11.87 in Arezzo) con lunga detenzione (dal novembre 1987 al marzo 89).

Dopo la scarcerazione del marzo 1989 iniziano intense frequentazioni con personaggi criminali che operano nella zona di Frattaminore e Orta di Atella (proc. n. 1227/94 nei confronti di Pezzella Pasquale e altri), con coinvolgimento anche in un’estorsione ai danni di un imprenditore che al dibattimento non confermava il riconoscimento del Cennamo operato nella fase delle indagini preliminari.

Nonostante il coinvolgimento nel citato procedimento penale e la detenzione patita dal febbraio 1994 al 4.8.94 per fatti che evidenziano stretti collegamenti con esponenti della criminalità organizzata, proseguono le frequentazioni con persone pregiudicate che inducono il Questore a notificare al Cennamo, in data 13.2.1996, l’avviso orale.

Nella seconda metà degli anni novanta si assiste alla “escalation” criminale del Cennamo che, dalla commissione di reati o fatti illeciti con frequentazione di ambienti criminali camorristici, si pone a capo di una propria organizzazione operante in Crepano aventi tutte le caratteristiche previste dall’art., 416 bis c.p., collegata con più radicate associazioni di tipo mafioso operanti in quelle zone (capeggiate da Pezzella Francesco in Caivano e dai Moccia in Afragola).

In tal senso vanno richiamati tutti i fatti accertati nel proc. n. 11411/97 RGNR conclusosi in primo grado con una severa condanna del proposto per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. oltre che: le frequentazioni criminali e il ruolo tale da incutere “rispetto e timore” risultanti dal procedimento (n. 14881/01 RGNR) relativo al duplice omicidio in danno di Sepe Pasquale e Cingugrana Giuseppe; i fatti di cui al proc. n.

6494/02 per estorsione e dal proc. n. 16534/03 relativo all'omicidio di Natale Salvatore e Oliviero Sergio, commesso in Caivano il 23.9.99 nell'ambito della lotta col contrapposto clan Pezzella.

Il ruolo apicale del Cennamo è confermato dalle condotte di vita degli anni duemila.

Dopo la scarcerazione nell'ambito del procedimento citato n. 11411/97 RGNR, proseguivano le frequentazioni con pregiudicati: in data 6.1.2003 veniva notificata ordinanza di divieto di ritorno nel comune di Castelvoturno, il 17.2.2003 veniva munito di FVO dal comune di Frattaminore.

Emessa il 6.5.2003 ordinanza cautelare (proc. n. 16534/03) per il citato duplice omicidio di Natale Salvatore e Oliviero Sergio va rimarcata (indipendentemente dall'esito favorevole del procedimento, ancora in atto, in precedenza ricordato) la latitanza protratta fino al 28.5.03, con arresto operato in una villa su 2 livelli di Itri, ove venivano sequestrati una parrucca, baffi finti e 4600 euro.

Appena scarcerato (il 7.11.05), in data 9.11.2005 il Cennamo veniva rimpatriato da Casoria con FVO perché controllato con pregiudicati.

Nei pochi mesi di libertà il Cennamo proseguiva nel ruolo di capoclan dell'omonima organizzazione come emerge dai fatti di cui al proc. n. 43026/07 (estorsione ai danni del Ciaravolo) commessi nei primi mesi del 2006. Prima ancora del fermo relativo a tale procedimento, operato il 31.10.07 (la misura cautelare è ancora in atto) il Cennamo veniva più volte -nel 2006 e 2007- controllato con pregiudicati, svolgendo attività lavorativa solo dal 20.12.06, in epoca successiva alla notifica dell'avviso dell'udienza camerale del procedimento di prevenzione poi rinviato a nuovo ruolo.

In presenza di una radicata pericolosità qualificata, risalente nel tempo e con una detenzione ancora in atto dal 2007 non ritiene il collegio che possa porsi alcun dubbio sull'esistenza dell'attualità della pericolosità.

#### **4.2.3 - L'entità della misura.**

In ordine all'entità della misura, ritiene il Tribunale, sulla base di tutte le circostanze di fatto evidenziate, ed in particolare della natura e del grado di pericolosità accertata risalente nel tempo e del ruolo apicale del Cennamo, che la stessa possa essere applicata nella misura massima di anni cinque di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, ai sensi della legge 575/65.

***Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, della l. 575/65 al proposto va obbligatoriamente imposto di depositare a titolo di cauzione una somma di denaro, il cui ammontare - sulla base della natura e del grado di pericolosità sociale accertata e delle condizioni economico-finanziarie desumibili dalla natura dell'attività illecita posta in essere - va determinata nella misura di euro 30.000,00***

#### *4.3- La posizione di Vitale Vincenzo.*

##### **4.3.1 - Il decreto di sequestro e gli elementi emersi nel corso dell'udienza camerale.**

Nel citato decreto di sequestro n. 2/09/S del 7/23 febbraio 2009 il Tribunale valutava la posizione di Vitale Vincenzo, quale indiziato di un delitto previsto dall'art. 51, comma 3 bis, c.p.p. (già si è ricordata l'operatività della nuova categoria di soggetti previsti dall'art. 1 della L. 575/65 anche per condotte poste in essere precedentemente alla modifica normativa del 2008).

Gli elementi ivi indicati venivano tratti:

- dal decreto di fermo del 31.10.07 dal Procuratore della Repubblica di Napoli (proc. n. 43026/07);
- dall'ordinanza del Gip del Tribunale di Napoli, in data 4.11.07, di convalida del fermo ed emissione di misura cautelare nei confronti di numerosi indagati, ma non del Vitale nei cui confronti il fermo non era convalidato e veniva rigettata la richiesta di emissione di misura cautelare);
- dall'ordinanza del 25.3/29.4.2008 del Tribunale del Riesame che, in accoglimento dell'appello proposto dal PM, emetteva ordinanza applicativa della custodia in carcere nei confronti del Vitale; ordinanza esecutiva in data 10.7.08 a seguito del rigetto da parte della Suprema Corte del ricorso proposto dal Vitale;
- dall'emissione, in data 13.6.08, del decreto che dispone il giudizio;
- dalla latitanza del Vitale (cfr. decreto di latitanza emesso dal PM il 24.7.08);
- dall'esito di indagini disposte dallo stesso Tribunale.

Successivamente al sequestro (con decreto del 14.10.09) il Tribunale ha acquisito la sentenza (non irrevocabile) emessa dal Gup del Tribunale di Napoli il 29.5.09 nell'ambito del proc. n. 43026/07 con cui alcuni imputati (tra cui il Vitale) sono stati condannati col rito abbreviato.

**Gli elementi ivi indicati sono stati arricchiti dalle allegazioni difensive.**

***Vitale Vincenzo ha reso dichiarazioni proclamando con fermezza la propria innocenza in ordine ai fatti contestati nel processo penale ancora in corso nella fase di secondo grado. Ha affermato che su sollecitazione del suo Torcia Nunzio acquistò le sole attrezzature del ristorante di Frattamaggiore che, poi, "girò" alla Pink House group srl che stipulò un leasing per ristrutturare i locali.***

***Il Vitale si è soffermato a lungo sulle vicende patrimoniali confermando, in sostanza, la ricostruzione offerta dalle consulenze depositate dalla difesa dei terzi intestatari.***

***La difesa ha prodotto alcuni verbali di dichiarazioni ex 391 bis c.p.p. (già depositate nel processo penale) e fatture della Siulat snc forniture mozzarelle 2004-2006 alla Pink House srl).***

***Queste, in sintesi, le dichiarazioni raccolte dai difensori:***  
OMISSIS

#### **4.3.2 - Le valutazioni del Tribunale.**

Occorre accertare se il Vitale è indiziato di un delitto previsto dall'art. 51 comma 3 bis c.p.p., in particolare di estorsione aggravata dall'art. 7 L. 203/91 ai danni del Ciaravolo.

Al Collegio è ben noto il principio di autonomia della valutazione del giudice della prevenzione, secondo cui il giudice (della prevenzione) deve operare un giudizio di pericolosità sociale del proposto, sulla base delle categorie soggettive delineate dal legislatore (pericolosità comune e pericolosità qualificata) in base a elementi di fatto oggettivamente verificabili. Nell'operare tale giudizio possono essere utilizzate circostanze di fatto emergenti da procedimenti penali, *prescindendo dalle conclusioni alle quali il giudice penale è pervenuto, sempre che, a tali fini e in ordine a tali elementi, il giudice della prevenzione abbia effettuato un*

*puntuale esame critico, al fine di affermare l'esistenza sul piano della realtà di siffatte circostanze fattuali e di individuarne la diretta incidenza sul giudizio di pericolosità sociale*<sup>32</sup>

Con maggiore precisione si può affermare che nel corso del procedimento di prevenzione, il giudice di merito è legittimato a servirsi di elementi di prova o di tipo indiziario tratti da procedimenti penali, anche se non ancora definiti con sentenza irrevocabile, e, in tale ultimo caso, anche a prescindere dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all'accertamento della responsabilità. Sicchè, pure l'assoluzione, anche se irrevocabile, dal delitto di cui all'art. 416-bis c. p., non comporta la automatica esclusione della pericolosità sociale, potendosi il relativo scrutinio fondare sia sugli stessi fatti storici in ordine ai quali è stata esclusa la configurabilità di illiceità penale, sia su altri fatti acquisiti o autonomamente desunti nel giudizio di prevenzione. Ciò che rileva, si è osservato, è che il giudizio di pericolosità sia fondato su elementi certi, dai quali possa legittimamente farsi discendere l'affermazione dell'esistenza della pericolosità, sulla base di un ragionamento immune da vizi, fermo restando che gli indizi sulla cui base formulare il giudizio di pericolosità non devono necessariamente avere i caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 192 c.p.p.<sup>33</sup>.

Pur se nel caso che occupa si è in presenza di una sentenza di condanna di primo grado (e di una misura cautelare in atto, seppur nella forma degli arresti domiciliari) circostanza che già evidenzia lo spessore degli indizi esistenti nei confronti del proposto (è noto che in tale ipotesi è precluso nel processo penale l'esame della gravità indiziaria in sede di esame dei presupposti della misura cautelare<sup>34</sup>), appare opportuna un'attenta valutazione degli elementi utilizzabili anche in considerazione del fatto che le contestazioni in sede penale coincidono quasi completamente con quelle del presente giudizio (null'altro risulta dal certificato penale, dal certificato dei carichi pendenti -ove è annotato solo il proc. n. 43026/07 o dalla proposta, oltre la latitanza di cui si dirà oltre).

Si procederà, per una migliore comprensione dei fatti, a **ripercorrere la vicenda, anche attraverso l'evoluzione dei procedimenti** in cui, dopo un'iniziale valutazione favorevole al Vitale operata dal Gip in sede di convalida di fermo, a opposte conclusioni si è giunti da parte delle altre autorità giudiziarie interessate, tanto che oggi è intervenuta nei confronti del proposto condanna in primo grado

Si procederà, pertanto a ripercorrere:

- a) la contestazione operata nel processo penale nei confronti del Vitale;
- b) gli elementi di fatto relativi all'estorsione patita dal Ciaravolo risultanti dall'ordinanza del 4.11.07 emessa dal GIP (presupposto per l'esame della posizione di Vitale Vincenzo) e il ruolo dei coindagati;
- c) le diverse valutazioni operate dal Gip e dal Tribunale del Riesame in ordine al ruolo del Vitale;
- d) la valutazioni operate dal Tribunale in sede di sequestro;
- e) la valutazione operata dal Gup con la sentenza del 29.5.09 (non irrevocabile),  
per poi pervenire alle conclusioni da parte di questo Collegio.

<sup>32</sup> Giurisprudenza pacifica: S.C. Sez. 1<sup>^</sup>, 18 marzo 1994, La Cava; Sez. 1<sup>^</sup>, 3 novembre 1995, Repaci; da ultimo sent. n. 47764/08.

<sup>33</sup> S.C. sent. nn. 27655/07, 47764/08 ; SSU 13426/10 Cagnazzo.

<sup>34</sup> S.C. sent. n. 2350/10 e precedenti conformi.

OMISSIS

**Ad avviso del Tribunale sono stati acquisiti plurimi elementi di fatto che, sottoposti al vaglio del contraddittorio, consentono di affermare la qualificata probabilità (indizio) di commissione da parte di Vitale Vincenzo del reato di estorsione ai danni del Ciaravolo, aggravato dall'art. 7 della L. 203/91.**

E' opportuno premettere, per quanto già esposto in precedenza, che in questa sede è sufficiente l'indizio di commissione del delitto di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p., indizio che attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata deve intendersi come accertamento (condotto sulla base di elementi di fatto) di ragionevole probabilità (ma non di prova) di commissione del reato (certamente esistente); indizio che se pur non può ritenersi corrispondente alla gravità indiziaria necessaria per l'emissione della misura cautelare ai sensi dell'art. 273 c.p.p., a questa si avvicina.

Nel caso che occupa non può non sottolinearsi che nei confronti del Vitale a fronte dell'iniziale valutazione del Gip in sede di convalida vi è stata una uniforme valutazione da parte del Tribunale del Riesame (gravità indiziaria) di questo Tribunale (qualificata probabilità di commissione) e del Gup (all'esito del contraddittorio, responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio) in ordine al coinvolgimento del proposto nel grave episodio estorsivo.

E' emerso univocamente il grave contesto usurario nel quale è stata commessa l'estorsione ai danni del Ciaravolo.

OMISSIS

**In conclusione sussistono i presupposti di applicabilità della misura nei confronti del Vitale**, non potendo dubitarsi della pericolosità sociale di costui, pur in presenza di un unico episodio delittuoso, per la sua rilevanza, essendosi prestato il proposto ad essere lo strumento col quale attraverso il Cennamo gli usurai realizzarono il profitto del reato. La condotta del Vitale appare di estrema gravità perché, approfittando dello stato di soggezione in cui versava il Ciaravolo che a lui non poteva non essere noto, non solo approfittava dell'intervento del Cennamo e consentiva a costui di realizzare i propri propositi criminosi e di fare conseguire profitti illeciti agli usurai, ma riusciva a conseguire a prezzo svilito un esercizio di ristorazione che gli consentiva di intraprendere un'attività nel centro di Frattamaggiore (cfr. dich. del Campanile e del De Michele) in un momento in cui, peraltro, come vedremo oltre nell'esaminare la parte patrimoniale, le attività imprenditoriali delle società di cui era interessato non versavano in buone condizioni.

Rilievo assume, ai fini del riconoscimento della pericolosità sociale, anche il lungo stato di latitanza del Vitale che (nonostante il tentativo operato con le dichiarazioni rese in udienza di sminuire il valore di tale comportamento) denota un ulteriore indice di allarme evidenziando una personalità tale da assicurarsi per molti mesi i mezzi per protrarre il suo stato di libertà nonostante le ricerche in atto da parte delle forze dell'ordine.

Pericolosità certamente attuale (presupposto, peraltro, non necessario per l'applicabilità della misura

patrimoniale<sup>35</sup>) per le ragioni indicate derivanti dalla gravità della condotta che denota un rilevante spessore criminale (è ancora in atto la misura cautelare).

#### **4.3.3 - L'entità della misura.**

In ordine all'entità della misura, ritiene il Tribunale, sulla base di tutte le circostanze di fatto evidenziate, ed in particolare della natura e del grado di pericolosità accertata che la stessa possa essere applicata nella misura di anni uno mesi sei di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, ai sensi della legge 575/65.

***Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, della l. 575/65 al proposto va obbligatoriamente imposto di depositare a titolo di cauzione una somma di denaro, il cui ammontare - sulla base della natura e del grado di pericolosità sociale accertata e delle condizioni economico-finanziarie desumibili dalla natura dell'attività illecita posta in essere - va determinata nella misura di euro 10.000.***

### **5 - I presupposti di carattere oggettivo.**

#### **5.1 - Il termine d'efficacia del sequestro.**

#### **OMISSIS**

#### **5.2 - I principi applicabili.**

Si deve innanzitutto ribadire che, ai sensi dell'art. 2-ter comma 2 della legge numero 575 del 1965, può essere disposto il sequestro dei beni che sono nella disponibilità, diretta o indiretta, del proposto sempre che sulla base di sufficienti indizi, primo fra tutti la sproporzione tra il valore degli stessi beni ed i redditi dichiarati o l'attività svolta, si abbia motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Già si è detto in precedenza che la norma in esame non è stata modificata dal D.L. 92/08, conv. con L. 125/08 e che alcuna conseguenza deriva alla sua interpretazione dal nuovo testo dell'art. 2 ter terzo comma.

**In ordine al requisito della disponibilità dei beni, ed in particolare quanto alla cd. "disponibilità indiretta",** occorre precisare che la stessa sussiste nell'ipotesi in cui, al di là della formale intestazione del bene ad un terzo diverso dalla persona del proposto, quest'ultimo ne sia l'effettivo *dominus* potendo determinarne la destinazione o l'impiego. Con l'uso dell'avverbio "indirettamente", infatti, il legislatore ha inteso chiaramente prevenire ogni possibile elusione della norma sino a ricomprendere beni che, se pur intestati a terzi, facciano di fatto parte del patrimonio del proposto.

In buona sostanza dunque, ai fini del sequestro e della confisca, non è richiesta la dimostrazione che il soggetto sia titolare del bene (ovvero la prova dell'accordo simulatorio, del mandato irrevocabile o del patto fiduciario), giacché è sufficiente accertare che detto soggetto possa in qualsiasi maniera determinare la destinazione o l'impiego<sup>36</sup>. In particolare, il concetto di *disponibilità* di cui alla norma in esame non è limitato alla mera relazione naturalistica o di fatto col bene, ma va estesa, al pari della nozione civilistica del

---

<sup>35</sup> Cfr. supra, par. 3.3.

<sup>36</sup> S.C. sent. n. 1520/2000.

possesso, a tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricada nella sfera degli interessi economici del prevenuto, ancorché il medesimo eserciti il proprio potere su di esso per il tramite di terzi<sup>37</sup>.

Con riferimento agli elementi da cui desumere tale disponibilità, la giurisprudenza di legittimità ha fornito alcune indicazioni affermando che, nel caso di beni intestati formalmente a terzi occorre un'indagine rigorosa ed approfondita, avendo il giudice l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia sulla base di elementi fattuali connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, ed idonei a costituire prova indiretta della disponibilità del proposto<sup>38</sup>. Tale prova può essere desunta dai più svariati elementi, uno dei quali (non certamente l'unico), di indubbia efficacia, è rappresentato dall'accertamento che il valore dei beni in questione risulti sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta dagli intestatari o, comunque, che non vi sia connessione alcuna tra detta attività ed una preesistente disponibilità economica.

Va, altresì, ricordato che la Suprema Corte, proprio nell'affermare il suddetto principio, ha rimarcato la distinzione operata dal legislatore tra terzi intestatari *estranei* e terzi che abbiano vincoli *lato sensu* di parentela o di convivenza con il proposto, evidenziando che “non è senza significato la distinzione che fa il comma 3 dell'art. 2 bis, l. 575/65, fra persone che hanno vincoli con il proposto, sicché è più accentuato il pericolo della fittizia intestazione e più probabile l'effettiva disponibilità da parte del medesimo, e persone diverse dal coniuge, dai figli e dai conviventi infraquinquennali”. In proposito va anche ricordato che l'art. 2 ter comma 14 (introdotto dalla citata L. 125/08) conferma il “rigore” con cui il legislatore valuta i trasferimenti tra stretti parenti e affini, prevedendo: “*Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova contraria si presumono fittizi: a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado*”<sup>39</sup>.

Sarà, dunque, prioritariamente esaminato il primo presupposto di applicabilità della misura patrimoniale, rappresentato dalla disponibilità diretta o indiretta dei beni, precisando che in tema di disponibilità dei beni di cui si richiede la confisca di prevenzione è onere dell'accusa dimostrare rigorosamente, ai fini del sequestro e della confisca di beni intestati a terzi, l'esistenza di situazioni che dimostrino il carattere meramente formale dell'intestazione del bene e la disponibilità di fatto del proposto sulla base dei principi esposti.

Non può parlarsi, dunque, di inversione dell'onere della prova in quanto, a fronte della prova offerta dall'organo proponente e ritenuta idonea dal Tribunale in sede di sequestro (all'esito di congrua ed articolata verifica di tutti gli elementi di fatto indicati ed acquisiti d'ufficio), i terzi intestatari (apparenti titolari) possono fornire elementi diretti ad inficiare la ricostruzione accusatoria (esercitando la "facoltà di difendersi") attraverso l'introduzione nel procedimento non della prova compiuta di elementi a discolora ma

---

<sup>37</sup> S.C. sent. n. 398/96.

<sup>38</sup> S.C., sent. n. 4017/95, 2531/96, 6279/97, 43046/03.

<sup>39</sup> S.C. Sez. II, 5.12.1996, Liso; Sez. II, 14.2.1997, Nobili; sentenze n. 35628/04, 2960/05 e 158132/05.

semplicemente di temi o tracce di prova la cui indicazione ritengano utile a fini difensivi. Rimane ferma, però, la verifica preliminare di tipo logico ed a carattere empirico, spettante al giudice, atta a far sì che il tema o la traccia siano verosimili e congruenti, per cui non è sufficiente offrire possibili o ipotetiche ricostruzioni, dovendo essere almeno indicati elementi che consentano un riscontro di carattere logico o fattuale, eventualmente anche sulla base delle indagini richieste o disposte d'ufficio dal Tribunale.

**La seconda condizione che legittima il sequestro e la confisca di prevenzione consiste nel ravvisare di sufficienti indizi in ordine all'origine illecita dei beni.**

Si è già evidenziato che l'art. 2-ter co. 2 della L. numero 575 del 1965, non modificato dal D.L. 92/08 conv. in L. 125/08, fa riferimento a sufficienti indizi, primo fra tutti la sproporzione tra il loro valore ed i redditi dichiarati o l'attività svolta, per ritenere che i beni siano il frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego.

Rileva il Collegio che la dottrina e la giurisprudenza, pienamente richiamabili ancora oggi in considerazione della mancata modifica dell'art. 2 ter comma 2, hanno chiarito che non ricorre una ipotesi di inversione dell'onere della prova (che, del resto, sarebbe costituzionalmente censurabile), in quanto il giudice sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento deve trarre il convincimento, solo indiziario (per espresso dettato normativo), circa la provenienza illecita dei beni, sicchè non sarebbe sufficiente richiamare la eventuale mancata dimostrazione, da parte dell'interessato, della legittima provenienza del bene. D'altra parte, accertata l'esistenza di indizi in ordine alla illecita provenienza, incombe a carico del soggetto interessato un onere di allegazione finalizzato a contrastare gli indizi acquisiti; onere che deve essere assolto in modo serio, tale da consentire al giudice di svolgere gli opportuni accertamenti in ordine alla esistenza degli elementi indicati.

L'esito del giudizio, pertanto, è subordinato alle allegazioni fornite ed alla loro capacità di elidere la portata indiziaria della provenienza illecita dei beni.

Di tali indizi il legislatore ha fornito, come si è detto, un'esemplificazione consistente nella sproporzione tra tenore di vita ed entità dei redditi apparenti o dichiarati<sup>40</sup>.

Anche con riferimento a tale requisito, dunque, nel corso dell'udienza camerale, vi deve essere il pieno esplicitarsi del contraddittorio, che, come riteneva questo Tribunale prima delle recenti modifiche normative, consisteva nell'offerta di allegazioni difensive dirette a contestare le circostanze di fatto poste a fondamento del provvedimento cautelare.

### **5.3 - I beni nella disponibilità di Cennamo Antonio.**

#### **5.3.1 - I presupposti di carattere oggettivo: i beni nella disponibilità del Cennamo.**

OMISSIS

---

<sup>40</sup> Cfr. da ultimo S.C. sent. n. [35628/04](#).



#### **5.4 - I presupposti di carattere oggettivo: i beni nella disponibilità di Vitale Vincenzo e la provenienza illecita degli stessi.**

Appare opportuno esaminare congiuntamente i due requisiti oggettivi.

##### **5.4.1 - I decreti di sequestro.**

OMISSIS

Nel citato decreto di sequestro n. 2/09/S del 7/23 febbraio 2009 il Tribunale così motivava:

*L'ampia disamina delle circostanze di fatto emerse, sia con riferimento ai profili soggettivi che a quello oggettivi, consente di ritenere, allo stato salva la doverosa veridica nel contraddittorio, sussistenti sufficienti indizi per ritenere che i beni aziendali relativi all'attività di ristorazione aperta in Frattamaggiore, alla via Biancardi 33, svolta apparentemente dalla Pink House Group srl, sia il frutto dell'attività illecita posta in essere proprio dal Vitale. Anche in questo caso gli elementi individuati per i beni suindicati, non intestati al proposto, sono, dunque, connotati dalla gravità, precisione e concordanza ed appaiono ampiamente idonei a dimostrare il superamento della coincidenza tra titolarità apparente e disponibilità effettiva in ordine alle quote sociali della Pink House Group srl, oltre che dei beni aziendali rappresentati dall'attività di ristorazione in esame (che hanno incrementato considerevolmente il patrimonio sociale), salvo, ovviamente, il necessario riscontro degli stessi nel contraddittorio delle parti che ben potranno fornire tesi e prospettazioni difensive dirette a neutralizzare in modo idoneo gli elementi allo stato emersi, oltre che consentire la valutazione in ordine agli eventuali capitali di provenienza leciti utilizzati dallo stesso Vitale (i cui redditi, peraltro, appaiono inidonei al conferimento delle quote sociali di euro 90.000).*

L'amministratore giudiziario rilevava che poco dopo la costituzione della società (in data 21.9.04 con capitale di euro 90.000) in data 10.11.04 veniva deliberato l'aumento di capitale a euro 150.000 per consentire di finanziare l'apertura di un esercizio di bar presso il centro commerciale Medi di Teverola. Con delibera dell'11.4.05 si annullava l'aumento di capitale a causa della mancata apertura dell'esercizio.

Il 30.9.06 i soci effettuavano un versamento di euro 50.000 in conto futuro aumento di capitale.

Nel 2006 viene effettuata la prima iniziativa imprenditoriale con l'apertura poi in data 23.5.07 del ristorante di via Biancardi 33 (**nei documenti si indica indifferentemente n. 33 o n. 39, si è accertato tramite l'amministratore giudiziario che l'attuale numerazione è 39**) di Frattamaggiore (con autorizzazioni ottenute il 22.5.07 e 23.5.07).

Il 19.1.09 e il 36.1.09 i soci, per finanziare l'apertura di una nuova struttura in Aversa Viale Kennedy, deliberavano l'accettazione di due finanziamenti (di euro 8.000 da Chiacchio Mattia e di euro 10.000 da Vitale Angela). Il locale ristorante di via Biancardi veniva interamente ristrutturato.

Oltre all'attività di ristorazione di Frattamaggiore la società ha in atto altro ramo aziendale in Aversa, viale Kennedy 94 (cfr. decreto di sequestro n. 7/09/S) sulla base di consistenti investimenti. Si tratta di bar/pasticceria/rosticceria che si sviluppa su un'ampia area, con numerosi dipendenti, avviata durante l'amministrazione giudiziaria (cfr. relazione dell'amministratore).

Segnala l'amministratore che vi è un credito del Banco di Napoli garantito da fidejussioni della Pink House srl, De Vita Annamaria, Chiacchio Gerarda, Vitale Vincenzo, Vitale Angelo e Vitale Vincenzo.

Col decreto n. n. 32/09/S del 22.10/5.11.09 il Tribunale così motivava il sequestro di ulteriori beni ritenuti nella disponibilità di Vitale Vincenzo:

*La Pink house srl, con sede in Grumo Nevano via Vincenzo Cimmino n. 47, è stata costituita il 5.11.03 (iscritta al registro delle imprese il 19.11.03) con oggetto attività di bar, pasticceria, gelateria, con quote complessive per euro 80.000, di cui euro 24.000 versati, con i seguenti soci:*

- *Sorgente Assunta, con quote per euro 800;*
- *Vitale Emilio, nato a Napoli il 22.8.1975, con quote per euro 79.200, amministratore unico.*

*Vitale Emilio è fratello del proposto, Vitale Vincenzo, responsabile del laboratorio di pasticceria dell'esercizio commerciale ubicato in Aversa, già oggetto del decreto di sequestr.*

*Ha dichiarato l'anno 2003 (per redditi da impresa 2002) euro 4.466, l'anno 2004 euro 24.596.*

*La società ha avviato l'11.3.04 un'attività imprenditoriale di vendita di prodotti di pasticceria e gelateria in Aversa, Viale Kennedy 119/121, "acquistata" il 14.1.04 dal proposto Vitale Vincenzo (quale socio accomandatario della Caffetteria Pink House s.a.s. di Vitale Vincenzo, in liquidazione), per complessivi euro 130.000 (106.400 per avviamento, 1.600 per merce, 21.000 per attrezzature), corrisposti per euro 50.000 prima della stipula dell'atto, per il residuo con 10 rate mensili di euro 8.000 (cfr. atto di cessione di attività commerciale del 14.1.04, innanzi al notaio Pappa Forte).*

*La società il 18.7.07 ha avviato un'ulteriore attività di scommesse sportive adiacente alla prima.*

*In data 12.3.08 la totalità della quota sociale di euro 80.000 è stata acquistata da Vitale Angelo, nato a Grumo Nevano il 13.3.70, fratello del proposto, anagraficamente convivente, per la complessiva somma di euro 90.000 così corrisposti (cfr. atto di cessione quote del 12.3.08, notaio Pappa Monteforte Vincenzo):*

- *a Sorgente Assunta mediante assegno SanPaolo Banco di Napoli, filiale di Aversa, a firma Vitale Emilio di euro 900;*
- *a Vitale Emilio euro mediante assegno SanPaolo Banco di Napoli filiale di Aversa, a firma Vitale Emilio di 9.100, e per euro 80.000 con 8 rate mensili di euro 10.000.*

*La società ha dichiarato redditi negativi nel 2003, 0 nel 2007, tra 5.000 e 19.000 dal 2004 al 2006.*

*Vitale Angelo, fratello convivente del proposto, coniugato con De Vita Annamaria (da cui ha avuto Gennaro nato il 21.7.99 e Ludovico nato il 18.7.04), ha dichiarato i seguenti redditi:*

- *euro 34.957 l'anno 2003*
- *euro 0 l'anno 2004*
- *euro 10.639 l'anno 2005*
- *euro 12.600 l'anno 2006*
- *euro 15.113 l'anno 2007*

*Emergono, allo stato e salvo il necessario contraddittorio tra le parti, idonei elementi per ritenere la disponibilità del bene in capo al proposto tramite il fratello Vitale Angelo, in considerazione del rapporto di stretta parentela e di anagrafica convivenza con il proposto, per il coinvolgimento (anche tramite la moglie di costui, De Vita Annamaria) con le quote sociali già sequestrate al proposto, per l'assoluta inidoneità dei*

redditi dichiarati per acquistare nei primi mesi del 2008 le quote sociali in esame per l'importo dichiarato di euro 90.000, ma di valore certamente superiore atteso che detta società nel 2004 aveva acquistato un esercizio commerciale per il valore di euro 130.000.

La ritenuta fittizia intestazione non è superata, allo stato, dalla indicazione nell'atto di acquisto delle quote della corresponsione di parte delle somme tramite assegni bancari che sembrano tratti su conto corrente di Vitale Angelo.

La Food Service srl è stata costituita il 9.5.07 (iscritta al registro delle imprese il 29.5.07), con oggetto attività di commercio prodotti alimentari e sede legale in Cesa, via Matteotti, Parco Vergara sc B1, int.1,

Titolari delle quote sociali sono Chiacchio Gerarda e De Vita Annamaria, ciascuna per euro 5.000. Amministratore unico risulta Vitale Angelo fino al 12.2.08, epoca in cui subentra Sorgente Assunta nata a Grumo Nevano il 12.10.76.

La qualità di terze intestatarie di Chiacchio Gerarda (moglie convivente del proposto e De Vita Annamaria (cognata del proposto per avere spostato il fratello Vitale Angelo) è già stata ritenuta con riferimento alla totalità delle quote della Pink House Group srl, da loro detenute, costituita il 21.9.04, che acquisiva l'attività di ristorazione sita in Frattamaggiore, alla via Biancardi 33, oggetto della condotta illecita attribuita al proposto.

La moglie del proposto, Chiacchio Gerarda, nata a Grumo Nevano il 28.2.71 non ha mai dichiarato redditi.

De Vita Annamaria, nata a Napoli il 2.8.68, coniugata col fratello del proposto (Vitale Angelo) da cui ha avuto tre figli, risulta titolare di redditi da lavoro dipendente tra il 1987 ed il 2001 compresi tra L. 900.000 e l. 15.000.000

La qualità di terze intestatarie delle due donne emerge anche con riferimento alla Food Service srl, per i rapporti di coniugio e affinità col Vitale e dalla assenza (Chiacchio) e insufficienza (De Vita) di redditi idonei al conferimento delle somme relative alle quote sociali, ma anche dal ruolo di dominus ricoperto dal Vitale cui veniva attribuito la carica di amministratore unico.

L'epoca di acquisizione delle quote, successiva alla manifestazione di pericolosità da parte del proposto (marzo 2006) e la disponibilità in capo a costui da circa un anno di un bene frutto di attività illecita rappresentata dall'attività di ristorazione di via Biancardi di Frattamaggiore, già sottoposta a sequestro, consente di ritenere, allo stato, la provenienza indiziaria del bene in esame quale reimpiego del frutto dell'attività illecita.

L'appartamento e il garage siti in S. Arpino alla via Raffaele Viviani sono stati acquistati da Chiacchio Gerarda, con atto per notaio D'Anna del 19.7.05, per euro 125.000.

Trattasi:

- di appartamento posto al piano terra, composto di vani 6, foglio 4, part. 5364, sub 3;
- di garage di mq.23, fogli 4, particella 5364, sub 12, piano S.1.

Per tali beni, acquistati in epoca quasi coincidente con la manifestazione di pericolosità del proposto, emerge la qualità di terza intestataria della Chiacchio, per le ragioni già esposte.

Eseguito il sequestro si accertava che la Food Service Italia srl non era operativa dal 31.12.08 e che deteneva solo un ufficio in Aversa ove erano custoditi alcuni beni.

La Pink House srl non risultava più operativa dal 31.12.08. Deteneva solo alcuni beni custoditi in un locale di S. Arpino 13 e una Fiat Punto tg BN566AB immatricolata nel 2000 (il tutto di scarsissimo valore)

I due immobili sequestrati, occupati da Chiacchio Gerarda e dal suo nucleo familiare, hanno un valore di euro 260.000.

#### **5.4.2 - Le allegazioni delle parti.**

La tesi difensiva si trae dalla relazione del dott. Michele De Pompeis (e documentazione allegata) prodotta in data 4.2.11 (e acquisita all'udienza del 9.2.11) oltre che dalla documentazione prodotta all'udienza del 6.4.11 e dalle dichiarazioni rese da Vitale Vincenzo (all'udienza del 6.4.11) che ripercorrono quasi integralmente gli elementi esposto nella citata relazione del dott. De Pompeis.

I terzi hanno ritenuto di non rendere dichiarazioni.

#### **A)La relazione del dott. Michele De Pompeis (e documentazione allegata)**

Si sostiene che, indipendentemente dalla formale titolarità, si è in presenza di una famiglia (dei fratelli Vitale, Vincenzo, Angelo ed Emilio) che opera nel campo della ristorazione da oltre 40 anni.

Nel 1967 il padre del proposto, Vitale Giovanni, aprì un bar in Casavatore via Taverna Rossa, poi gestito dopo la morte (interventuta in data 6.6.82) dalla moglie Chiatto Tommasina (cfr. all. 1 alla relazione: visura impresa Vitale Giovanni, in cui è indicata la sola data di cessazione; all. 2: visura impresa Chiatto Tommasina con inizio attività dal 1984 e attestazione del dirigente area polizia locale del Comune di Casavatore ove si fa riferimento alla licenza rilasciata nel 1977 al Vitale e alla Chiatto nel 1984 via Taverna Rossa 119).

Si afferma (ma non risulta allegata documentazione) che la Chiatto nel 1991 aprì (con l'aiuto del figlio Vincenzo) un secondo punto di vendita in Aversa, viale Kennedy.

A conferma della disponibilità economica del periodo si allegano:

- libretto al portatore intestato a Natale Vincenzo del Monte paschi di Siena aperto il 16.12.86 con saldo anche di oltre 8 milioni (cfr. all. 4)
- copia di un libretto di deposito a risparmio della Banca Popolare di Napoli di Grumo Nevano intestato a Chiacchio Tommasina aperto il 13.5.87 con versamenti fino al febbraio 1992 anche consistenti e con un saldo massimo di oltre 50 milioni (al febbraio 90) (cfr. all. 4) .
- la vendita, in data 21.6.93, da parte di Chiatto Tommasina di un immobile ricevuto in eredità dal padre (Chiatto Angelo) per L. 15.900.000 (cfr. all. 4)

Con atto del 14.7.92 veniva costituita la “Caffetteria Pink House s.a.s di Vitale Vincenzo” con capitale sociale di L. 5 milioni ripartito tra Chiatto Tommasina (L. 100.000) e i figli Vitale Vincenzo socio accomandatario (L. 2.500.000) e Vitale Angelo (L. 2.400.000). L'impresa veniva iscritta al REA il 21.7.94 (cfr. all. 4, atto di costituzione con autentica firme del 14.7.92 ). Nell'atto si indica quale sede della società Aversa Viale Kennedy 117 (all. 4 vi è un contratto in data 1.7.92 con cui tale società fitta i locali siti in

Aversa, viale Kennedy 117, per “destinarli a bar caffetteria” e punti vendita Casavatore via Taverna Rossa 129 e Aversa Viale Kennedy 118/121).

A questa società la Chiatto cede, con atto del 7.6.94, l'azienda di via Taverna Rossa di Casavatore (cfr. all. 4 atto prodotto e fatture) e (pur se nulla risulta allegato) evidentemente anche il punto vendita di Aversa di viale Kennedy.

La società nel 1995 apre un nuovo punto vendita in S. Arpino via Martiri Atellani, ceduto il 27.12.95 per L. 8 milioni (cfr. all. 5 atto di cessione).

Nel 1996 viene aperto altro punto vendita in Aversa, via Roma 127, ceduto per euro 80.000 il 31.10.02 (cfr. all. 5 atto di cessione ove si menziona la licenza rilasciata nel 1996).

Nel 2003 viene ceduto il ramo aziendale di Casavatore via Taverna Rossa (l'attività originaria di Vitale Giovanni) per euro 30.987,42 (cfr. all. 8 ove si parla di ramo d'azienda di via Taverna Rossa 127 e 129).

Rimane operativo solo il ramo aziendale di Aversa, Viale Kennedy 118/121 (i numeri civici indicati nei vari atti e documenti non sempre coincidono, pur se l'esercizio commerciale è univocamente indicato)

Si afferma che dal 1994 al 2003 la società ha beneficiato di vari prestiti, affidamenti, finziamenti e leasing (pag. 3 della relazione; cfr. anche atti contenuti nell'all. 8).

Il 5.11.03 “per l'accumulo dei debiti esattoriali a carico della “Caffetteria Pink House sas” viene costituita la Pink House srl col seguente assetto sociale: Vitale Emilio (fratello di Vincenzo e Angelo) con quote per euro 79.200, amministratore, e la moglie Sorgente Assunta con quote per euro 800 (cfr. all. 7 copie di crediti di Equitalia e atto di costituzione della società).

Il 22.12.03 La Caffetteria Pink House sas cede l'esercizio di Viale Kennedy 119-123 di Aversa (l'unico operativo) alla neo costituita Pink House srl (cfr. all. 8).

Risulta dalla visura prodotta che l'attività di viale Kennedy (viene indicato il civico 123) apriva il 10.3.04 e cessava il 23.3.09. La società, inoltre, il 18.7.07 avviava un'ulteriore attività di scommesse sportive adiacente alla prima.

Si afferma che la società dal 2003 al 2009 ha ricevuto plurimi finanziamenti e leasing (pag. 4 relazione, si rinviene documentazione all'all. 19) e che Vitale Emilio e Sorgente Assunta cedevano le proprie quote a Vitale Angelo (che assumeva anche la qualità di amministratore) per l'incompatibilità di Vitale Emilio che aveva iniziato un'attività in Aversa alla via Salvo d'Acquisto” (poi ceduta nel gennaio 2008 per euro 60.000). Dalla documentazione prodotta risulta che Vitale Emilio cedeva l'attività imprenditoriale di via Salvo d'Acquisto di Aversa (gestita dall'omonima ditta individuale iscritta al REA il 10.6.04) con atto del 28.1.08 (cfr. all. 9), prima della cessione delle quote intervenuta con atto del 13.2.08 (cfr. all. 9).

Il 21.9.04 veniva costituita la Pink House Group srl, “al fine di potersi insediare nel neo costituito Centro Commerciale Medi di Taverola”, con capitale sociale di euro 90.000 ripartito in pari misura tra Chiacchio Gerarda -moglie di Vitale Vincenzo, nominato amministratore unico- e De Vita Annamaria -moglie di Vitale Angelo- (cfr. all 11).

La Pink House Group srl stipulava il 16.11.04 con la Mediterraneo spa un contratto per l'avvio dell'attività al Centro Medi (all. 12), ma a causa di problemi di carattere amministrativo (mancanza di

requisiti in capo alla Pink House Group srl) il contratto veniva disdetto. Il 17.12.04 la stessa Pink House srl firmava analogo contratto con la Mediterraneo spa (all.13). Le vicissitudini contrattuali comportavano anche spese fatturate dalla La Pink House Group srl (all. 14) che, però, rimaneva inattiva essendo venuta meno la ragione della sua costituzione.

La Pink House Group srl rimaneva inattiva dal dicembre 2004 al maggio 2006 quando stipulava contratti di somministrazione per iniziare l'attività di ristorazione di via Biancardi 39 di Frattamaggiore (all. 15 ove si produce il più volte citato contratto di locazione del 28.4.06 col Capasso Carlo e contratto di locazione di un terreno incolto alla via Biancardi 39 con costui e Canciello Clorinda, formalizzato su indicazione dell'amministratore giudiziario).

Si afferma che l'attività veniva gestita inizialmente come American Wine Bar e solo dal gennaio 2008, ottenute le necessarie autorizzazioni, anche come pizzeria (all. 16).

Le attrezzature necessarie venivano acquistate con un leasing di circa euro 100.000, con mutuo di 100.000 euro del Banco di Napoli, affidamento di euro 20.000 dalla Banca popolare di Ancona, affidamento di euro 10.000 dal Banco di Napoli, acquisto di attrezzature da Vitale Vincenzo pagate euro 60.000 con effetti di euro 10.000 da febbraio a luglio 2008 (si cita l'all. 17 che, però, si riferisce ad altro, precisamente a precetto della Mediterraneo spa alla Pink House srl e scrittura privata tra queste società; all'all. 19 si rinviene un atto del 3.1.07 tra Vitale Vincenzo che si dichiara proprietario esclusivo di beni mobili da lui acquistati dalla luxor Club sas di Andrea Ciaravolo che cede per euro 60.000 alla Pink House Group srl con rilascio di sei effetti cambiari di euro 10.000 ciascuno emessi dal legale rappresentante della società, con distinta dei pagamenti effettuati).

Il 18.5.07 veniva costituita la Food service srl per consentire di "ottimizzare le attività" del gruppo Vitale. Il capitale sociale di euro 10.000 veniva ripartito con quote paritarie tra Chiacchio Gerarda e De Vita Annamaria, amministratrice unica Sorgente Assunta (cfr all. 18, atto di costituzione).

Si afferma che la società usufruiva di un finanziamento di euro 40.000 dalla Banca popolare di Ancona (nulla è allegato)

Nel maggio 2008, a seguito dei continui risultati negativi, la Pink House srl decideva di lasciare il centro commerciale Medi (all.19 nonché visura della società da cui risulta la data di apertura -2004- e chiusura -2008- del ramo aziendale di Taverola); nasceva un contenzioso con la Mediterraneo spa (pur se si cita l'all. 19, all'all. 17 è presente un precetto intimato dalla Mediterraneo spa alla Pink House srl)

Si afferma che *"tale contenzioso, oggi ancora in essere, è stata la causa principale della decisione di trasferire nel marzo del 2009 l'attività esercitata dalla Pink House srl in Aversa dal Viale Kennedy 117-123 al viale Kennedy 94 -praticamente di fronte- e continuare tale attività non più con la Pink House srl bensì con la Pink House Group srl, società facente parte sempre del gruppo Vitale. La struttura e le attrezzature di tale nuove società sono derivate dal trasferimento delle stesse effettuate tra le due società.....nonchè quale conseguenza dei debiti commerciali ancora oggi esistenti con gli esecutori dei lavori...."* (si allega una missiva intestata dott. Michele De Pompeis, indirizzata all'avv. Balzano, non sottoscritta, in cui si elencano lavori eseguiti dalla soc. Maka anche con subappalto nei locali di viale Kennedy 94 per conto della Pink

House srl per euro 211.000, di cui solo circa 7.000 pagati. Inoltre si elencano lavori fatturati per oltre 40.000 euro negli stessi locali per la Pink House Group srl e una debitoria di questa verso la Pink House srl per oltre 56.000 per acquisti operati).

Nella relazione del dott. De Pompeis si elencano i mutui ottenuti dalle società (pag. 9) e si procede anche alla ricostruzione dei redditi dichiarati dai fratelli Vitale e dalle società in un decennio, pari a circa 498.000 (pagg. 11 e 12).

Si somma il ricavato dei redditi dichiarati, delle cessioni di rami aziendali, dei finanziamenti, dei mutui e altri introiti e altro e si giunge ad affermare una disponibilità di euro 2.162.000 dal 1997 al 2007 (pag. 13). Si ripete nel dettaglio la ricostruzione delle movimentazioni finanziarie dei fratelli Vitale (pag. 14-16).

La relazione si diffonde con “Considerazioni sull’attività di Frattamaggiore via Biancardi” (pag. 17-18).

Si ricorda che la Pink House Group era rimasta in operativa dalla sua costituzione per le vicende prima riassunte e che “la famiglia Vitale” nel maggio 2006 stipulava i contratti necessari per avviare “il primo tentativo in 45 anni di attività di ...un nuovo ramo nel vasto mondo della somministrazione”.

L’attività inizialmente era gestita come Americam Wine Bar in attesa delle necessarie autorizzazioni e solo dal gennaio 2008 anche come pizzeria (all. 16).

Si ribadisce che le somme necessarie per avviare l’attività (attrezzature, lavori, etc.) erano state acquisite con leasing di circa euro 100.000 (mutuo del Banco di Napoli), affidamento di euro 20.000 dal Banca Popolare di Ancona, affidamento di euro 10.000 dal Banco di Napoli, acquisto di attrezzature da Vitale Vincenzo per euro 60.000. L’investimento complessivo era stato pari ad euro 138.000 “effettuato dalla famiglia Vitale attraverso l’utilizzo diretto e immediato degli strumenti finanziari appena citati nonché l’utilizzo dei redditi/risparmi già più volte nella presente relazione richiamati”

Si contestano, infine, i valori e i criteri di valutazione delle società le cui quote sono state sequestrate a opera del curatore pagg. (19-28).

Con riferimento agli immobili sequestrati (appartamento e garage siti in S. Arpino alla via Raffaele Viviani) acquistati da Chiacchio Gerarda, con atto per notaio D’Anna del 19.7.05, per euro 125.000, si rappresenta (pag. 10 e all. 21) che la stessa unitamente al coniuge Vitale Vincenzo in pari data otteneva dal Monte dei Paschi di Siena un mutuo di euro 139.000 da estinguere in dieci anni con rate crescenti da 890 euro a 1300 euro circa, con accensione di ipoteca sugli immobili acquistati;

#### **B) La documentazione prodotta all’udienza del 6.4.11**

La documentazione prodotta all’udienza del 6.4.11 è preceduta da un riepilogo della stessa e si riferisce ai “finanziamenti e prestiti ottenuti dalla famiglia Vitale” menzionati nella relazione del dott. De Pompeis.

Si completa in buona parte la documentazione richiamata nella relazione e non allegata.

In particolare, con riferimento alla Pink House Group srl:

- si fa riferimento a un mutuo di euro 100.000 concesso dal Banco di Napoli il 4.4.07 “per lavori ristrutturazione di via Biancardi, Frattamaggiore” accreditato sul cc 1144 (all. 12: estratti conto dal maggio 2007 al dicembre 2008 ove risulta rata mutuo domiciliato di circa euro 1900);

- si richiama un Leasing ottenuto tramite Centro Leasing Banca spa l'1.10.06 con pagamento delle rate sul cc 11606 della Banca Popolare di Ancona (all. 13: estratti conto dal gennaio 2007 al febbraio 2008 con rata di circa euro 2.500)

#### **5.4.3 - Le valutazioni del Tribunale.**

L'esame delle allegazioni difensive deve avvenire attraverso la corretta applicazione dei principi in precedenza enucleati, ponendo in rilievo gli elementi significativi per le valutazioni relative alla disponibilità e provenienza dei beni in sequestro.

Ad avviso del Collegio l'esame complessivo delle allegazioni della difesa e della documentazione prodotta consente di ritenere credibili le allegazioni offerte circa lo svolgimento *da parte dei Vitale di attività imprenditoriale di bar*, attraverso diverse forme -individuali e sociali- adottate nel tempo sulla base di diverse esigenze (ivi compresa quella di sottrarsi ai creditori), in cui spicca l'evidente anomalia della vicenda relativa all'acquisizione dell'azienda di ristorazione di Frattamaggiore che non trova alcuna continuità con le attività svolte ovvero lecita giustificazione.

Tale conclusione discende da un esame analitico delle vicende imprenditoriali del *Gruppo Vitale* (come definito nella relazione depositata) con specifico riferimento all'acquisizione dell'azienda di via Biancardi di Frattamaggiore.

Appare opportuno dividere l'esame di tali vicende in due periodi, prima e dopo l'anno 2005, per valutare compiutamente l'acquisizione dell'azienda di ristorazione di Frattamaggiore.

#### **A - Le attività del Gruppo Vitale fino al 2005.**

Con riferimento al periodo che giunge alla fine del 2005 l'attività della famiglia Vitale si può così riassumere:

- inizialmente (almeno a partire dal 1977) venivano avviate attività imprenditoriali individuali di bar:
  - non più tardi del 1977 il padre del proposto, Vitale Giovanni, apriva un bar in Casavatore via Taverna Rossa 119 (cfr. visura impresa Vitale Giovanni e attestazione del dirigente area polizia locale del Comune di Casavatore ove si fa riferimento alla licenza rilasciata nel 1977 al Vitale). E' opportuno precisare che la numerazione dei civici (per questa e le successive imprese) non sempre è perfettamente coincidente nei diversi documenti acquisiti;
  - dopo la morte di Vitale Giovanni, intervenuta il 6.6.82, l'attività veniva proseguita dalla moglie Chiatto Tommasina (cfr. visura impresa Chiatto Tommasina e attestazione del dirigente area polizia locale del Comune di Casavatore);
  - negli anni successivi Chiatto Tommasina apriva un secondo punto di vendita in Aversa, viale Kennedy nn. 118-121 (cfr. atto di cessione alla Caffetteria Pink House s.a.s di Vitale Vincenzo cui si farà menzione oltre);



- la Chiacchio ricavava dall'attività imprenditoriale una discreta utilità economica (cfr. copia di un libretto di deposito a risparmio della Banca Popolare di Napoli di Grumo Nevano intestato a Chiacchio Tommasina aperto il 13.5.87)<sup>41</sup>;
- dal 1992 alle imprese individuali subentrava la “Caffetteria Pink House s.a.s di Vitale Vincenzo”:
  - con atto del 14.7.92 veniva costituita la “Caffetteria Pink House s.a.s di Vitale Vincenzo” con capitale sociale ripartito tra Chiatto Tommasina e i figli Vitale Vincenzo (socio accomandatario) e Vitale Angelo. La società iniziava l'attività formalmente nel giugno 1994, pur se probabilmente era di fatto operativa dal 1992 (avendo stipulato in data 1.7.92 un contratto di fitto dei locali di Aversa, viale Kennedy 117, ove era in atto l'attività di bar di Chiatto Tommasina), attraverso l'assunzione della gestione delle due aziende della Chiatto: via Taverna Rossa di Casavatore e viale Kennedy di Aversa (cfr. atto di cessione della prima azienda e atto di costituzione da cui si desume che era in atto un punto vendita in Viale Kennedy di Aversa);
  - la società nel 1995 apriva un nuovo punto vendita in S. Arpino via Martiri Atellani, ceduto il 27.12.95 per L. 8 milioni (cfr. atto di cessione);
  - nel 1996 apriva altro punto vendita in Aversa, via Roma 127, ceduto per euro 80.000 il 31.10.02 (cfr. atto di cessione ove si menziona la licenza rilasciata nel 1996);
  - nel 2003 cedeva il punto di vendita di Casavatore via Taverna Rossa (cfr. atto di cessione) acquisito dalla Chiatto e costituente l'originario bar aperto da Vitale Giovanni;
  - dal 2003 gestiva, infine, solo il ramo aziendale di Aversa, Viale Kennedy 118/121 acquisito dalla Chiatto (si è già detto che non sempre vi è piena corrispondenza nell'indicazione nei vari atti dei numeri civici, pur essendo univocamente individuabile il punto vendita).
  - negli anni usufruiva di vari finanziamenti (cfr. documentazione prodotta);
- alla fine del 2003 alla “Caffetteria Pink House s.a.s di Vitale Vincenzo” subentrava la “Caffetteria Pink House srl”:
  - il 5.11.03 veniva costituita la “Pink House srl”: Vitale Emilio (fratello di Vincenzo e Angelo) con quote per euro 79.200 (amministratore) e la moglie Sorgente Assunta con quote per euro 800 (cfr. atto di costituzione della società). Il 10.1.05 i soci nominavano Vitale Vincenzo portavalori della società (cfr. relazione amministratore giudiziario);
  - il 22.12.03 la “Caffetteria Pink House sas” cedeva l'esercizio di Viale Kennedy di Aversa (l'unico operativo) alla neo costituita “Pink House srl” (cfr. atto di cessione);
  - la ragione della costituzione della nuova società e della cessione dell'azienda da parte “Caffetteria Pink House sas”, indicata nell'accumulo dei debiti esattoriali a carico della

---

<sup>41</sup> Appaiono irrilevanti il libretto al portatore intestato a tale Natale Vincenzo e la vendita in data 21.6.93, successiva alla costituzione della sas, da parte di Chiatto Tommasina di un immobile ricevuto in eredità dal padre (Chiatto Angelo).

stessa, appare credibile in considerazione della documentazione prodotta (copie di crediti di Equitalia) e dalla presenza di soci non coinvolti nella precedente gestione;

- la società negli anni riceveva plurimi finanziamenti e leasing (cfr. documentazione prodotta);
- il 21.9.04 veniva costituita la Pink House Group srl:
  - il capitale sociale di euro 90.000 veniva ripartito in pari misura tra Chiacchio Gerarda (amministratore), moglie di Vitale Vincenzo, e De Vita Annamaria, moglie di Vitale Angelo (cfr. atto di costituzione). Il capitale viene versato in banca per euro 22.500 quali decimi vincolati, restituiti ad iscrizione avvenuta al REA;
  - la nuova società veniva costituita “al fine di potersi insediare nel neo costituito Centro Commerciale Medi di Taverola” (cfr. atto di affitto di azienda del 16.11.04 tra la Pink House Group srl e la Mediterraneo spa);
  - il punto vendita di bar, pasticceria e self service, però, per ragioni amministrative (mancanza di requisiti in capo alla Pink House Group srl), veniva avviato dalla Pink House srl (cfr. disdetto del contratto con la Mediterraneo spa, fatture stornate dalla Pink House Group srl, contratto stipulato il 17.12.04 dalla Mediterraneo spa con la Pink House srl; visura Pink House srl da cui risulta l’apertura di un punto vendita a Taverola nel 2004)
  - lo Pink House Group srl rimaneva inattiva fino al marzo 2006.

Sulla base degli elementi allegati e accertati può affermarsi che i tre fratelli Vitale (Vincenzo, Angelo ed Emilio) e i rispettivi coniugi (Chiacchio, De Vita e Sorgente) rappresentano una famiglia che (proseguendo quanto avviato dai genitori) svolge per molti anni attività imprenditoriale nel settore bar attraverso diverse forme imprenditoriali (individuale e collettiva-sas e srl-), cui si aggiunge a fine 2004 anche un’attività di self service annessa a bar e pasticceria.

Alla fine del 2005 *la famiglia* opera tramite la “Pink House srl”, società titolare:

- del ramo aziendale di bar, pasticceria di Aversa Viale Kennedy 117/123;
- del ramo aziendale di bar, pasticceria, self service di Taverola.

Esiste, ma non era operativa, la Pink House Group srl ove il ruolo determinante è ricoperto sotto il profilo formale e sostanziale da Vitale Vincenzo, amministratore unico e socio per la metà del capitale tramite la moglie Chiacchio Gerarda.

Fino alla fine del 2005 nessun elemento di pericolosità viene espresso da Vitale Vincenzo né dai componenti della famiglia Vitale che svolgono, in diversi ruoli anche di formale titolarità, attività imprenditoriali frutto (del lavoro dei genitori e) degli stessi fratelli Vitale (Angelo, Vincenzo ed Emilio) e rispettivi coniugi.

Risalta l’evidente l’ampia confusione (usuale nei contesti locali) che emerge nel periodo esaminato tra patrimoni individuali e patrimoni aziendali, con trasformazione delle compagini sociali (per *sfuggire* principalmente al fisco) e con ciascuno dei componenti che ricopre formalmente diversi ruoli per assicurare l’a costituzione e agibilità delle società costituite.

L'assenza di pericolosità di Vitale Vincenzo in questo periodo appare già elemento problematico per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniali<sup>42</sup>. A ciò si aggiungono, le credibili allegazioni in

---

<sup>42</sup> Questo Tribunale (cfr. decreto n. 276/2010 del 5.11/9.12.10, citato in nota 15), nell'esaminare il tema dell'operatività del principio di applicazione disgiunta introdotto dal d.l. 92/08, conv. in l. 125/92, ha avuto modo di affermare che *deve ritenersi più rispondente al sistema della prevenzione la necessaria correlazione temporale fra gli indizi di carattere personale sull'appartenenza del soggetto ad una associazione di tipo mafioso (ovvero di manifestazione della pericolosità per le varie categorie di persone nei confronti delle quali è oggi consentita la misura patrimoniale) e l'acquisto dei beni, dovendo verificarsi se i beni da confiscare siano entrati nella disponibilità del proposto, non già anteriormente, ma successivamente o almeno contestualmente al suo inserimento nel sodalizio criminoso (ovvero alla manifestazione della pericolosità).*

*Invero, la correlazione tra pericolosità della persona e confisca ovvero la derivazione della pericolosità del bene dalla pericolosità del soggetto discende dalla natura e dai presupposti della misura patrimoniale che richiede la verifica, se pur indiziaria, sulla provenienza illecita dei beni derivante dalla condotta (pericolosa) del soggetto, costituente frutto o reimpiego di attività illecita (intendendosi tale, in primo luogo, anche il valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica); in altre parole la sufficienza indiziaria (e non la prova) della illecita provenienza del bene è giustificata dall'essere il bene frutto di attività illecita posta in essere da persona pericolosa.*

In tal senso si esprime la giurisprudenza della Suprema Corte in numerose decisioni maggioritarie fino al 1998 (sentenze nn. 2654/95 5365/97, 41195/05, 35481/06, 18822/07, 21048/07, 24778/07, 3413/07, 33479/07, 3413/08).

Il contrario indirizzo, però, è stato recentemente più volte ribadito dalla SC (sentenze nn. 10455/05 e 10456/05, 21119/06) che operano una netta assimilazione della confisca di prevenzione a quella ex art. 12 sexies legge numero 356 del 1992 per la quale la correlazione temporale in esame non è richiesta, come affermato dalle sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione del 19.1.04, Montella, pur se tale assimilazione non è pacifica in giurisprudenza, e dalla stessa lettura della sentenza Montella emerge la distinzione tra i due istituti (ribadita da S.C. sentenza n. 21119/06).

Sulla stessa scia si pongono le sentenze che, oltre a richiamare l'assimilazione col sequestro ex art. 12 sexies l. 356/92, si fondano sul mero dato testuale della disciplina di sequestro e confisca di prevenzione (sentenza n. 21717/08), ancorandosi anche a finalità di politica criminale (sentenza n. 21717/08).

Successivamente la Corte ha ribadito il medesimo orientamento fondata su un argomento desunto dalla mancanza di termine fissato per le indagini patrimoniali (sentenza n. 20906/09) (che non riguarda i presupposti della confisca), dalla ritenuta impossibilità di accertare l'esistenza della pericolosità a una data determinata (circostanza, invero, mai richiesta in tal senso) e da una ricostruzione dell'istituto che sembra operare un salto logico in ordine alla ricostruzione della pericolosità del bene derivata dalla pericolosità della persona tanto da richiedere una giustificazione tratta da considerazioni di politica criminale.

Ulteriori argomenti non si rinvenivano in altre sentenze che accolgono quest'ultimo orientamento (sentenze nn. 25558/09 35466/09, 4702/10).

Per giustificare il nuovo orientamento si introducano principi che sembrano configgere con radicate affermazioni della giurisprudenza e che rischiano di rendere più complesso l'accertamento dei presupposti della misura patrimoniale, richiedendosi la prova (e non la sufficienza indiziaria) della provenienza illecita del bene: *l'organo inquirente deve provare....3. che il valore dei beni sequestrati sia sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta dal proposto, ovvero siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego....Orbene, la lettura coordinata delle suddette norme, pone in evidenza che, per la legge, ciò che rileva ai fini della confisca, è solo la prova della pericolosità e della illegittima provenienza dei beni (sentenza n. 20906/09, citata).*

Pertanto, anche quelle sentenze che aderiscono all'orientamento in esame sostengono (sent. n. 35175/09) che *Il principio affermato è condivisibile, posto che (nei limiti della ragionevolezza) ovvero che - in primo luogo debba ravvisarsi una matrice illecita specifica dei beni confiscati ai Meluzio, anche, ma non esclusivamente, in ragione dell'epoca della genesi di ognuno di essi (sez. VI, 24.2.11, Meluzio)*

Le sentenze citate muovono, consapevolmente o inconsapevolmente, dalla natura della confisca di prevenzione assimilabile a una sanzione seppur atipica assimilabile alla confisca quale misura di sicurezza.

E' opportuno ricordare che tale orientamento nasceva con quegli sforzi interpretativi che (a partire dalla sentenza n. 18/1996 delle SS UU), operante legislativamente il principio di accessorialità tra misura personale e patrimoniale, nel tentativo di giungere al riconoscimento di ipotesi di applicazione disgiunta della misura patrimoniale *erano costrette* a proporre interpretazioni che finivano per evocare caratteristiche sanzionatorie (seppur atipiche).

Tale necessità è venuta meno dal 2008 con l'introduzione nel nostro ordinamento del principio di applicazione disgiunta.

La natura sanzionatoria non può riferirsi alle misure di prevenzione patrimoniali che, essendo collegato necessariamente a profili soggettivi di sussistenza delle misure personali di prevenzione (prive, dunque, dell'accertamento di un fatto reato previsto per la confisca irrogata nel processo penale o di un fatto costituente illecito amministrativo come per la confisca amministrativa), non possono derivare l'effetto ablatorio da un fondamento sanzionatorio comunque delineato.

Tale conclusione è confortata dalle decisioni della Corte europea secondo cui la confisca antimafia è una misura di prevenzione, e non una sanzione penale, consapevole. Una diversa conclusione rischierebbe di snaturare l'istituto imponendo l'applicazione di principi (e garanzie) tipici del sistema penale, incompatibili col sistema delle misure preventive.

Per la Corte europea (<sup>42</sup> Sentenze 22 febbraio 1994 sul caso Raimondo, decisione 15 giugno 1999, Prisco sulla ricevibilità del ricorso) la misura di prevenzione ha una funzione e una natura ben distinta rispetto a quella della sanzione penale: quest'ultima tende a sanzionare la violazione di una norma penale (e la sua applicazione è subordinata all'accertamento di un reato e della colpevolezza dell'imputato), la misura di prevenzione non presuppone un reato e tende a prevenirne la commissione da parte di soggetti ritenuti pericolosi.

La confisca antimafia, perciò, non ha funzione repressiva, ma preventiva, volta ad impedire l'uso illecito dei beni colpiti e non può essere paragonata ad una sanzione penale secondo i tre criteri individuati dalla stessa Corte per affermare che una misura riveste

ordine alla reale titolarità dei beni fino a oggi acquisiti (in capo al proposto, Vitale Angelo e Vitale Emilio, anche tramite le rispettive mogli), le idonee allegazioni in ordine alla non illecita provenienza delle disponibilità che consentivano la costituzione e l'avvio della "Pink House srl" (e relative attività imprenditoriali) e della "Pink House Groupo srl" (che era una scatola vuota, priva di aziende) consentono di ritenere che con riferimento alle quote sociali indicate (e ai relativi beni aziendali), per come esistenti in quell'epoca, non ricorrono elementi per l'applicabilità della L. 575/65.

Prima, però, di pervenire a una decisione compiuta va esaminata l'ulteriore evoluzione delle società, a partire dal 2006, e delle relative attività imprenditoriali al fine di verificare se e quali incrementi vi furono e le ragioni (come si vedrà in parte illecite) di tali incrementi.

In tale contesto può inserirsi anche l'acquisto degli immobili (appartamento e garage) siti in S. Arpino alla via Raffaele Viviani operato formalmente da Chiacchio Gerarda, con atto per notaio D'Anna del 19.7.05, ma riferibile (anche) al marito Vitale Vincenzo, per l'importo dichiarato di euro 125.000.

Deve rilevarsi (oltre all'assenza di pericolosità di Vitale Vincenzo in quell'epoca) che emerge una capacità economica dei coniugi tale da non rendere inverosimile i presupposti finanziari e patrimoniali per la concessione del mutuo documentato di euro 139.000 (dal Monte dei Paschi di Siena) da estinguere in dieci anni con rate crescenti da 890 euro a 1300 euro circa, con accensione di ipoteca sugli immobili acquistati. Pur se il valore degli immobili era certamente superiore all'importo del mutuo (all'atto del sequestro è stimato in euro 260.000), all'epoca erano in atto (da anni) attività imprenditoriali che potevano consentire un'accumulazione patrimoniale idonea a versare anche una parte della somma in contanti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione della famiglia (cfr. relazione dell'amministratore giudiziario). La capacità di accumulazione patrimoniale dell'epoca della famiglia Vitale (pur in presenza di redditi dichiarati che oscillano per Vitale Vincenzo tra 0 nel 2003 e 2004 e euro 66.000 circa nel 2002) trova in parte riscontro anche nell'acquisto operato nell'aprile 2007 da De Vita Annamaria (e dunque dal marito Vitale Angelo che pur dichiarava redditi bassi, dal 2003 al 2007 tra 0 e 34957) di un immobile adibito ad abitazione familiare

---

carattere penale ai fini della Convenzione (Sentenza sul caso Engel 8 giugno 1976 : la qualificazione nel diritto interno, la natura della sanzione, la severità della sanzione. ).

In conclusione per la Corte la confisca antimafia ha una funzione preventiva, non presuppone la commissione di un'infrazione penale, rientra in quelle misure (non necessariamente a carattere penale) necessarie e adeguate alla protezione dell'interesse pubblico.

Deve, ancora una volta, sottolinearsi che la natura sanzionatoria della confisca di prevenzione rischia renderla incompatibile con la CEDU ( particolarmente con l'art. 1 del protocollo n. 1) richiedendo la Corte europea in presenza di un istituto sanzionatorio l'osservanza di tutte le garanzie della legalità penale e del giusto processo, secondo nozioni "comuni" ai Paesi di *civil law* e di *common law* (Cfr. la sentenza del 20 gennaio 2009, sul caso Sud Fondi s.r.l., Mabar s.r.l. e Iema s.r.l.).

Il recente orientamento della Suprema Corte sembra a rischio di conformità a Costituzione e, soprattutto, alla CEDU.

Si opera, infatti, un sacrificio di diritti riconosciuti dagli artt. 41 e 42 Cost. sulla base di un mero dato di per sé indiziario (sproporzione tra valore dei beni e redditi o attività economica, sempre che non si voglia richiedere sempre la prova della provenienza illecita), in presenza (non di una condanna ma) di una mera pericolosità tratta da indizi (L. 575/65) o da giudizi probabilistici (L. 1423/56), ponendo in dubbio anche la *garanzia giurisdizionale effettiva* richiesta dalla Corte Europea.

Del resto l'estensione delle misure patrimoniali ai soggetti pericolosi di cui all'art. 1, nn. 1) e 2) della L. 1423/56 ha fatto scemare, sotto il profilo della politica criminale, l'interesse per la questione atteso che spesso è possibile individuare una pericolosità comune in epoca remota.

Infine va precisato che anche la mera sproporzione tra valore dei beni e reddito o attività economica, se non estremamente risalente rispetto a ulteriori elementi, rappresenta di per sé circostanza da valutare ai fini della pericolosità, in particolare per soggetti inseriti in radicati contesti criminali nei quali l'ingresso non è mai repentino.

con concessione di un mutuo di euro 100.000 cointestato con Vitale Angelo (cfr, pag. 1 della relazione De Pompeis e atti all. 21 alla relazione).

Deve, dunque, disporsi la revoca del sequestro degli immobili.

Solo per completezza si osserva l'ininfluenza delle considerazioni contenute nella relazione del dott. De Pompeis in cui si procede (pagg. 11 e 12) alla ricostruzione dei redditi dichiarati dai fratelli Vitale e dalle società in un decennio, pari a circa 498.000, vale a dire circa 50.00 euro lordi per tre nuclei familiari (17.000 per ciascun nucleo familiare), da cui andrebbero sottratte le spese per il sostentamento familiare.

Non decisiva appare anche la mera sommatoria tra redditi dichiarati, cessioni di rami aziendali, finanziamenti, mutui e altri introiti, con un totale di euro 2.162.000 dal 1997 al 2007 (pag. 13) in cui, a parte ogni altra considerazione, non si tiene minimamente conto dei costi sostenuti.

**B - Le attività del Gruppo Vitale dal 2006.**

Dal gennaio 2006 le attività riferibili alla *famiglia Vitale*, per quanto rileva in questa sede, si possono così riassumere cronologicamente:

- la Pink House Group srl, come detto inattiva, secondo la prospettazione difensiva iniziava l'attività di ristorazione di via Biancardi 39 di Frattamaggiore nel maggio 2006, prima come American Wine Bar e (ottenute le autorizzazioni) dal gennaio 2008 anche come pizzeria. Questa operazione sarà compiutamente esaminata riguardando la vicenda delittuosa che vede protagonista il proposto;
- la Food service srl veniva costituita il 18.5.07 per consentire (secondo la prospettazione difensiva) di "ottimizzare le attività" del gruppo Vitale, con capitale sociale ripartito tra Chiacchio Gerarda e De Vita Annamaria, amministratrice unica Sorgente Assunta (che subentra a Vitale Angelo in data 12.2.08). Dalla documentazione prodotta risulta il finanziamento della società e l'attività svolta dalla stessa (cfr. doc. prodotta).

Eseguito il sequestro si accertava che la Food Service srl non era operativa dal 31.12.08 e che deteneva solo un ufficio in Aversa (poi trasferito in Aversa, viale Kennedy 94, luogo di cui si dirà a breve) ove erano custoditi alcuni beni.

- la Pink House srl che, come si è ricordato gestiva due rami aziendali in Aversa (viale Kennedy) e Taverola (centro Med);
  - il 28.1.08 mutava l'assetto sociale, comunque riferibile ai Vitale, atteso che Vitale Emilio (amministratore) e la moglie Sorgente Assunta cedevano le quote a Vitale Angelo che assumeva anche la qualità di amministratore.

Appare irrilevante la ragione per cui veniva operata la cessione, pur non essendo credibile l'affermazione secondo cui vi sarebbe stata l'incompatibilità di Vitale Emilio che aveva iniziato un'attività in Aversa alla via Salvo d'Acquisto (attività che in più parti della relazione De Pompeis viene comunque ricondotta alla *famiglia Vitale*), poi ceduta nel gennaio 2008 per euro 60.000). In realtà, dalla documentazione prodotta risulta che Vitale Emilio cedeva l'attività imprenditoriale (gestita dall'omonima ditta individuale iscritta al

REA il 10.6.04) con atto del 28.1.08, prima della cessione delle quote intervenuta con atto del 13.2.08;

- nel maggio 2008, a seguito dei continui risultati negativi, decideva di lasciare il centro commerciale Medi chiudendo il punto vendita nel giugno 2008 (cfr. anche visura della società);
- secondo la prospettazione difensiva, a seguito del contenzioso sorto con la Mediterraneo spa (cfr. doc. prodotta) nel marzo del 2009 l'attività esercitata in Aversa dal Viale Kennedy 117-123 veniva ceduta alla Pink House Group srl che l'avviava sempre in Aversa, ma al viale Kennedy 94 (cfr. visura della società da cui risulta la chiusura in data 22.3.09 dell'ultimo punto vendita della società nonché dich. di Vitale Vincenzo e relazione De Pompeis: *“La struttura e le attrezzature di tale nuove società sono derivate dal trasferimento delle stesse effettuate tra le due società.....nonchè quale conseguenza dei debiti commerciali ancora oggi esistenti con gli esecutori dei lavori...”*); alla relazione si allega una missiva intestata dott. Michele De Pompeis, indirizzata all'avv. Balzano, non sottoscritta, in cui si elencano lavori eseguiti in viale Kennedy 94 dalla Pink House srl).
- la Pink House Group srl, attivava, dunque, un secondo ramo aziendale (che si aggiungeva a quello di via Biancardi di Frattamaggiore) in Aversa viale Kennedy 94 (sostanzialmente il bar, pasticceria, punto lotto trasferito da viale Kennedy 117-123) aperto, secondo la prospettazione difensiva, trasferendo le attrezzature della Pink House srl (di viale Kennedy 117-123) e con lavori appaltati alla soc. Maka (anche con subappalto) dalla Pink House srl per euro 211.000, di cui solo circa 7.000 pagati e con lavori fatturati per oltre 40.000 euro dalla Pink House Group srl (vi è prodotta solo una relazione del De Pompeis non sottoscritta);
- il *trasferimento* dell'attività di bar pasticceria (dalla Pink House srl alla Pink House Group srl) trova riscontro anche nella relazione dell'amministratore giudiziario da cui risulta, tra l'altro, che la Pink House srl:
  - non risultava più operativa dal 31.12.08,
  - all'atto del sequestro dell'aprile 2009 deteneva solo alcuni beni custoditi in un locale di S. Arpino 13 e una Fiat Punto tg BN566AB immatricolata nel 2000 (il tutto di scarsissimo valore);
  - presenta una consistente passività: patrimonio netto negativo per oltre euro 133.000, ove spicca un debito verso fornitori di circa 247.000 euro,
  - ha “trasferito” numerosi dipendenti nell'esercizio di Viale Kennedy 94 gestito dalla Pink House Group srl;

#### **C – L'illecita acquisizione da parte di Vitale Vincenzo dell'azienda di via Biancardi di Frattamaggiore.**

Orbene, il mero esame delle allegazioni difensive (e della documentazione allegata e acquisita dall'amministratore giudiziario) consente di rilevare con estrema evidenza la logicità e coerenza imprenditoriale di tutte le operazioni poste in essere dai Vitale (e dai rispettivi coniugi) ad eccezione di

quella relativa al ristorante di via Biancardi di Frattamaggiore, la cui singolarità è nota anche ai terzi intestatari, come emerge dalla relazione del dott. De Pompeis secondo cui si trattò del “il primo tentativo in 45 anni di attività di ...un nuovo ramo nel vasto mondo della somministrazione”; una famiglia (o gruppo imprenditoriale) sempre attiva nel settore bar e pasticceria, al più con un'estensione al settore self service connesso a tali attività, pone apparentemente in essere un'operazione imprenditoriale nel campo della ristorazione che notoriamente presenta problematiche economico-commerciali molto diverse da quelle in cui vi era una consolidata esperienza: incombenze amministrative, tipologia di fornitori, utenti, problematiche organizzative etc..

A questa prima anomalia si aggiunge la tempistica dell'operazione, avviata nel marzo 2006 quando era da poco in atto (dal dicembre 2004) una nuova iniziativa imprenditoriale particolarmente impegnativa perché intrapresa all'interno di un centro commerciale e che, certamente, non consentiva né utili né facilità di approccio imprenditoriale anche per la sua novità rispetto alle esperienze fino ad allora acquisite.

In definitiva non appare logicamente coerente la scelta (allegata quale tesi difensiva) in quell'epoca di attivare un ristorante in Frattamaggiore.

A ciò si aggiunge la illogicità della scelta (non a caso, sul punto non vi è allegazione) di utilizzare per tale nuova e innovativa scelta imprenditoriale una società, quale la Pink House Group srl costituita con ben altre finalità (avviare il punto vendita di Taverola), poi non operativa; laddove sarebbe stato logico utilizzare la Pink Hous srl attiva già con due rami aziendali e che avrebbe consentito di ottimizzare i costi anche sotto il profilo fiscale (è noto che l'aliquota IRES è pari al 36%) con la compensazione tra i costi (della nuova azienda) e gli utili (ricavati dai due rami aziendali preesistenti); la Pink House srl in quell'epoca era (nel suo complesso) in attiva (tanto che il 28.5.07, come risulta dalla relazione dell'amministratore giudiziario, deliberava di distribuire gli utili maturati al 31.12.06 per complessivi euro 110.000) non essendo ancora sorta la necessità di chiuderla per evitare conseguenze negative derivanti da azioni intraprese dalla Mediterraneo spa per la chiusura del punto vendita di Taverola (avvenuta nel giugno 2008).

In tale contesto, che già di per sé evidenzia notevoli anomalie e su cui non sono state sviluppate serie allegazioni, si inseriscono i corposi elementi in gran parte già evidenziati in ordine all'acquisizione (illecita) ai danni del Ciaravolo dell'attività imprenditoriale di ristorazione di Frattamaggiore.

Acquisizione in cui spicca l'intervento del solo Vitale Vincenzo, protagonista di tutte le fasi che si concentrano in un breve arco temporale e in cui si tenta di offrire un'apparente regolarità formale con acquisto da ultimo in capo alla Pink House Group srl. Il ruolo determinante del Vitale può anche desumersi del complesso delle dichiarazioni rese da costui e dalla scelta dei terzi intestatari di affidare le loro allegazioni alla difesa tecnica anche attraverso una relazione del rag. De Pompeis che, ovviamente, può ripercorrere la vicenda esclusivamente sotto il profilo documentale per offrire (come più volte evidenziato) una regolarità formale che ignora le vicende delittuose sottostanti.

Secondo la ricostruzione della vicenda operata in precedenza dal Tribunale, Vitale Vincenzo:

- viene indicato dal Cennamo al Ciaravolo quale acquirente del ristorante,
- contatta quest'ultimo e offre un prezzo “chiuso”, coincidente con quello indicato dal Cennamo,

- induce, come “parte forte”, il Gervasio e il Capasso ad accettare le transazioni necessarie per acquisire l’azienda.

Vitale Vincenzo, inoltre, è colui che interviene in tutti gli atti, di cui si è in precedenza sottolineata la mera valenza formale spesso in contrasto con la realtà accertata:

- viene nominato procuratore speciale del Ciaravolo (quale legale rappresentante della Luxor club di Andrea Ciaravolo sas) per vendere l’intera azienda di ristorazione “a chi e per il prezzo che riterrà” (cfr. procura speciale citata rilasciata il 20.3.06 con autentica notarile della firma);
- corrisponde al Ciaravolo, in qualità di “delegato della società Pink House Group srl”, sette assegni tratti sul cc 828254 del Monte dei Paschi di Siena di Aversa di tale società, da lui sottoscritti perché con delega di firma (cfr. dichiarazione di ricezione di acconto datata 24 marzo 2006 secondo il Ciaravolo, firmata il 20.3.06);
- si impegna a consegnare i sette assegni citati al proprietario del locale di via Biancardi di Frattamaggiore per transigere la vertenza in corso sulle morosità maturate (cfr. dichiarazione di ricezione di acconto ora citata);
- consegna i sette assegni citati al Capasso (cfr. dich. di costui);
- viene immesso nel possesso materiale dell’immobile di via Biancardi e del relativo terreno (cfr. atto sottoscritto da Capasso e Vitale Vincenzo datato 16 marzo 2006);
- consegna (apparentemente) al Ciaravolo, quale “delegato della società Pink House Group srl”, otto assegni tratti sul c/c n° 36912 della Banca Popolare di Ancona di Grumo Nevano di tale società (da lui sottoscritti perché con delega di firma) a titolo di residuo del prezzo concordato per la cessione del ristorante (cfr. dichiarazione di avvenuto pagamento datata 30 marzo 2006, secondo il Ciaravolo, firmata il 20.3.06);
- interviene nella transazione firmata con Gervasio Emilio il 13 giugno 2006 quale “delegato della società Pink House Group srl”, rilasciando cinque assegni tratti sul cc 828254 del Monte dei Paschi di Siena di Aversa di tale società, da lui sottoscritti perché con delega di firma (cfr. atto di transazione); transazione firmata solo al fine di evitare il sequestro conservativo del locale e delle attrezzature.

Il Vitale, infine, provvede a *smistare* gli otto assegni apparentemente consegnati al Ciaravolo, utilizzandone tre per pagare un fornitore; due pervenivano ai condannati (in primo grado) per usura ai danni del Ciaravolo, tre a Torcia Nunzio.

Il solo Vitale Vincenzo, dunque, acquista l’attività di ristorazione con modalità illecite, addirittura coincidenti con l’espressione della pericolosità evidenziata.

Tutte le circostanze di fatto emerse, sinteticamente ripercorse, dimostrano che il proposto utilizzando lo *schermo legale* della Pink House Group srl, all’epoca *scatola vuota* e non operativa, di cui non era legale rappresentante ma per la quale poteva operare formalmente (con potere di firma degli assegni), acquistava l’attività di ristorazione di via Biancardi, qualificandosi quale *delegato* della società attraverso le attività illecite descritte, senza mai fare intervenire il legale rappresentante (che, peraltro, era la moglie) così



dimostrando una piena e completa *signoria* sull'intera vicenda in cui, evidentemente, neanche un ruolo marginale doveva o poteva essere svolto da altri, trattandosi di operazione che coinvolgeva rilevanti interessi illeciti (del Cennamo e degli usurai)

Sussistono, in definitiva, non solo sufficienti indizi (di per sé idonei) per ritenere che tale azienda sia il “frutto di attività illecite” ai sensi del secondo comma dell'art. 2 bis della L. 575/65 ma, anche all'esito dell'udienza camerale, che l'azienda *risulti* essere frutto di attività illecite del proposto. Anzi, in verità, sembra che si sia anche ben oltre il *frutto dell'attività illecita* potendo parlarsi di *profitto* del reato posto in essere; ma ciò, evidentemente è questione estranea al presente procedimento di prevenzione.

Non vi è dubbio, dunque (pur potendo ritenersi idonea la mera sufficienza indiziaria) che Vitale, Vincenzo utilizzando lo stato di soggezione in cui si trovava il Ciaravolo (sottoposto a usura, minacciato, indotto a vendere dal Cennamo), abbia acquisito a un prezzo svilito l'attività di ristorazione (che il Ciaravolo voleva vendere a non meno di 250.000 euro) corrispondendo somme irrisorie che si inserivano nell'illecito contesto in cui operava.

Tutto il danaro utilizzato dal Vitale è finalizzato all'illecita acquisizione, indipendentemente dalla sua provenienza (c/c della Pink House Group srl):

- una parte consistente si inseriva direttamente nell'attività delittuosa in quanto 20.000 euro pervenivano ai condannati (in primo grado) per usura (Luongo e Fatale) e 30.000 euro rientravano nella disponibilità del Vitale per pagare un suo fornitore (poco importa ricostruire come e perché i relativi assegni venivano alla fine utilizzati dallo stesso Vitale);
- un'altra parte è finalizzata comunque all'acquisizione (illecita) dell'attività di ristorazione, essendo utilizzata per la transazione col proprietario dei locali al fine di potere proseguire l'attività di ristorazione (peraltro solo parte della somma è stata corrisposta) ovvero col Gervasio per evitare il sequestro conservativo del ristorante (transazione per la quale il Vitale aveva un interesse diretto essendo stata già perfezionata la cessione), ovvero perviene a Torcia Nunzio non certamente per un titolo lecito (il Ciaravolo ha negato di essere ancora debitore di costui) anche in considerazione del ruolo svolto da costui nell'intera vicenda.

L'intero ramo aziendale è, dunque, frutto di attività illecita perciò da sottoporre a confisca unitamente agli incrementi ovvero al reimpiego di somme dello stesso bene.

Solo per completezza si osserva che la disposizione contenuta nell'art. 2 ter della L. 575/65 si fonda sulla necessità di sottrarre all'indiziato di mafia (e dei delitti oggi previsti dal nuovo testo dell'art. 1 nonché delle persone pericolose ai sensi dei nn. 1) e 2) dell'art. 1 della L. 1423/56) tutte le disponibilità di cui sia attualmente in possesso e che trovino origine diretta o derivata da attività illecite. In altre parole, il denaro ricavato dall'originario bene proveniente da attività illecite coinvolge e rende illecito il reimpiego dello stesso denaro e, dunque, del bene acquistato con lo stesso; e in tale sviluppo saranno coinvolti tutti i successivi reimpieghi di denaro derivanti da operazioni finanziarie riconducibili al bene illecitamente acquisito (in origine).

La finalità della norma risponde, evidentemente, all'obiettivo prioritario della normativa introdotta dalla legge Rognoni-La Torre, diretta a colpire alla radice il fenomeno mafioso attraverso la sottrazione di tutte le risorse derivanti da attività illecite, qualunque sia la loro evoluzione e le modalità di reimpiego dello stesso. Con l'estensione della confisca agli indiziati di uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p. ed ai soggetti pericolosi ai sensi dei nn. 1 e 2 dell'art. 1 della L. 1423/56 la originaria finalità della confisca antimafia è estesa alle attività criminali dei portatori di tale pericolosità che consentano illeciti arricchimenti.

In tal senso è costante la lettura dei giudici di merito e della Suprema Corte, con la sola precisazione che qualora nel circuito illecito del bene si inseriscano somme di sicura provenienza lecita che arricchiscano il valore del bene (o del suo reimpiego) la confisca potrà colpire solo quella quota del bene ricollegabile alla provenienza da attività illecita (ovvero dal suo reimpiego). Si ritiene, infatti, che sia nel caso in cui il denaro proveniente da attività illecita accresca o migliori beni già nella disponibilità del soggetto medesimo, in virtù di pregresso acquisto del tutto giustificato da dimostrato titolo lecito, ovvero qualora il bene frutto di attività illecita (o il suo reimpiego totale o parziale) sia incrementato con somme di sicura provenienza lecita, *il provvedimento ablativo deve essere rispettoso del generale principio di equità e, per non contrastare il principio costituzionale di cui all'art. 42 Cost., non può coinvolgere il bene nel suo complesso, ma, nell'indispensabile contemperamento delle generali esigenze di prevenzione e difesa sociale con quelle private della garanzia della proprietà tutelabile, deve essere limitato soltanto al valore del bene medesimo, riferibile all'attività illecita. Il che si realizza mediante la confisca della quota ideale del bene, rapportata al maggior valore assunto per effetto del reimpiego e valutata al momento della confisca medesima*<sup>43</sup>.

Non è questo il caso, per le ragioni descritte, di utilizzo di denaro di certa lecita provenienza per incrementare il valore del bene.

Non risulta alcun apporto in tal senso, né all'atto dell'acquisto né successivamente, atteso che gli stessi terzi intestatari propongono allegazioni inverosimili e prive di qualunque riscontro logico su tale punto (su cui, come detto, hanno deciso di affidarsi alla mera relazione del consulente).

Nella relazione De Pompeis (cfr. in particolare “Considerazioni sull'attività di Frattamaggiore via Biancardi”, pag. 17-18) si afferma che l'investimento complessivo fu pari ad euro 138.000 “*effettuato dalla famiglia Vitale attraverso l'utilizzo diretto e immediato degli strumenti finanziari appena citati nonché l'utilizzo dei redditi/risparmi già più volte nella presente relazione richiamati*”. Nulla si dice, significativamente, sui presunti redditi/risparmi che sarebbero stati utilizzati, facendosi riferimento a un calcolo precedente complessivo (della cui irrilevanza ed erroneità sotto il profilo patrimoniale già si è detto), ma si evita di indicare quali specifiche somme furono utilizzate e attraverso quali flussi di provenienza e destinazione (pur in presenza di una meticolosa contabilità formalmente richiamata sulle vicende imprenditoriali) e a strumenti finanziari: leasing di circa euro 100.000, con mutuo del Banco di Napoli, affidamento di euro 20.000 dalla Banca popolare di Ancona e di euro 10.000 dal Banco di Napoli.

---

<sup>43</sup> Sentenze nn. 803/99, 30131/07 33479/07.

Non risulta (né vi sono allegazioni) il ricavato di tali finanziamenti fu utilizzato per “incrementare” l’attività di ristorazione e, comunque, in applicazione dei principi ricordati non possono giustificare leciti utilizzi i capitali perché si inseriscono in un’operazione illecita del Vitale pagati col ricavato dell’attività illecita di ristorazione ( cfr. all. 12, estratti conto dal maggio 2007 al dicembre 2008 ove risulta rata mutuo domiciliato di circa euro 1900 e all. 13: estratti conto dal gennaio 2007 al febbraio 2008 con rata di circa euro 2.500), non essendo ancora operativo il ramo aziendale di viale Kennedy 94 di Aversa(avviato nel marzo 2009).

Ma ciò che disvela univocamente, ancora una volta, la natura illecita dell’intera operazione e il ruolo di dominus del Vitale e di mera apparenza formale della società è il richiamo nella relazione del consulente de Pompeis alla vendita di attrezzature da parte di Vitale Vincenzo alla Pink House Group srl pagate euro 60.000, con effetti di euro 10.000 da febbraio a luglio 2008 (atto inserito nell’all. 19 della relazione). Con un atto apparentemente sottoscritto il 13.1.09 tra Vitale Vincenzo e la moglie Chiacchio Gerarda, quale legale rappresentante della Pink House Group srl il primo cede numerosi beni mobili (puntualmente elencati) di cui “è unico ed esclusivo proprietario....da lui acquisiti dalla società Luxor club sas di Andrea Ciaravolo e C”. Diligentemente sono allegati gli effetti cambiari (ma non la parte posteriore con la o le girate) pagati, con distinta di pagamento della Banca popolare di Ancona con prelievo dal cc della stessa Pink House srl.

Si ricorderà che Vitale Vincenzo aveva acquistato l’intera azienda di ristorazione di via Biancardi di Frattamaggiore dal Ciaravolo (quale legale rappresentante della Luxor club di Andrea Ciaravolo e C) quale “delegato della società Pink House Group srl”, firmando atti e transazioni nei primi mesi del 2006 (al Ciaravolo, al Capasso e poi al Gervasio) sempre nella qualità di “delegato della società Pink House Group srl”, firmando assegni su cc di tale società da lui sottoscritti perché con delega di firma, sicchè la vendita in proprio delle attrezzature dell’azienda di ristorazione nel gennaio 2007 alla Pink House Group srl (già formalmente proprietaria dell’azienda) non può che dimostrare l’assoluta confusione tra costui e la società con specifico riferimento all’azienda di ristorazione (illecitamente da lui acquisita dal Ciaravolo) e la sua piena signoria sui beni in esame.

In tale contesto è assolutamente irrilevante (in applicazione dei principi enunciati) la titolarità formale dei beni (con rilascio di autorizzazioni in capo alla società) essendo Vitale Vincenzo colui che ha la disponibilità (indiretta) del ramo aziendale di ristorazione di via Biancardi di Frattamaggiore, illecitamente acquisito, e di cui va disposta la confisca.

Non può procedersi, invece, alla confisca delle quote sociali della Pink House Group srl e del ramo aziendale esercitato in Aversa al Viale Kennedy 94 essendo emersa da un lato, per quanto ricordato, la costituzione della società in epoca in cui non vi era espressione di pericolosità del proposto e la stessa veniva costituita nell’ambito delle operazioni poste in essere dal *Gruppo Vitale* (seppur non portate a termine per il punto vendita di Taverola), così come l’avvio del punto di vendita di Viale Kennedy 94, avvenuto successivamente e autonomamente rispetto all’azienda di ristorazione di Frattamaggiore, appare di fatto prosecuzione dell’azienda gestita precedentemente dalla Pink House srl (costituita e gestita dai Vitale nell’ambito della storica attività imprenditoriale di bar).

In definitiva, richiamato quanto detto in precedenza sul ramo aziendale di Frattamaggiore, nell'esclusiva disponibilità di Vitale Vincenzo, non vi sono né elementi per ritenere univocamente la disponibilità del proposto sulla totalità delle quote della Pink House Group srl né la sufficienza indiziaria di provenienza illecita sulle quote di tale società di fatto nella disponibilità del proposto tramite la moglie Chiacchio Gerarda (con riferimento alla costituzione della società) ovvero sul ramo aziendale in esercizio in viale Kennedy 94 di Aversa.

*Depurata* dal ramo aziendale di Frattamaggiore (nell'esclusiva disponibilità di Vitale Vincenzo e di illecita provenienza per la condotta acquisitiva di costui) la Pink House Group srl (e il ramo aziendale di viale Kennedy 94) non presenta alcuna caratteristica per procedere all'ablazione ai sensi della L. 575/65.

Non ignora il Collegio la necessità di inquadrare il provvedimento ablativo sotto il profilo strettamente civilistico, pervenendosi alla revoca del sequestro della totalità delle quote sociali della Pink House Group srl (e dei beni relativi al ramo aziendale di Aversa), procedendosi a confisca solo di un ramo aziendale (di Frattamaggiore) facente capo alla società. Ma ciò avviene in piena aderenza e applicazione dei principi della L. 575/65, di cui ricorrono tutti i presupposti in ordine alla disponibilità (seppur indiretta) di Vitale Vincenzo e provenienza illecita del bene da confiscare, con la conseguente necessità di coordinare opportunamente le disposizioni degli altri rami del diritto coinvolte da tale provvedimento.

D'altra parte diverse soluzioni, oltre a essere in contrasto con la lettera e lo spirito della L. 575/65 che consiste nell'interesse dello Stato all'ablazione dei patrimoni illecitamente accumulati nei casi previsti e di evitare comportamenti o azioni che -attraverso l'apparente rispetto delle norme- consentano al proposto di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali, rischierebbero di coinvolgere illegittimamente diritti di terzi (titolari delle quote della società) ovvero di pervenire a soluzioni prive di fondamento normativo sotto il profilo dell'ablazione patrimoniale.

Da quanto detto consegue, evidentemente, la revoca del sequestro della totalità delle quote sociali e dei beni aziendali della Pink House srl e della Food Service srl (peraltro non operative)

E' evidente che all'esito dell'esecuzione della revoca del sequestro dei beni da restituire in base ai principi vigenti rimarrà in sequestro e in amministrazione giudiziaria esclusivamente l'azienda di ristorazione di Frattamaggiore (**sita oggi al n. 39**, univocamente individuata attraverso i beni strumentali appresi all'atto dell'immissione in possesso dell'originario decreto n. 2/09/S), con esclusione, ovviamente degli eventuali debiti, all'epoca del sequestro iscritti nel bilancio della società direttamente o indirettamente riferibili a tale ramo aziendale (trattandosi di debiti pregressi di cui non può rispondere l'amministrazione); così come non potrà procedersi al recupero delle eventuali somme ricavate dal ramo aziendale di Frattamaggiore e confluite nell'attivo della società per l'evidente inscindibilità delle operazioni dei diversi rami aziendali sotto il profilo sostanziale, formale e fiscale

**P. Q. M.**



**letti gli artt. 1 e 2 della legge 31 maggio 1965 n. 575, l'art. 4 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423;**

### **DISPONE**

**che Cennamo Antonio sia sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni cinque;**

### **PRESCRIVE**

**al suddetto:**

- di vivere onestamente, rispettando le leggi;
- di non dare ragioni di sospetto;
- di fissare la propria dimora, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, nel comune di soggiorno obbligato e di non allontanarsene;
- di comunicare il luogo dell'abitazione scelto nel comune di soggiorno obbligato all'autorità locale di pubblica sicurezza;
- di non andar lontano da tale abitazione senza il preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;
- di non uscire da tale abitazione prima delle ore 7 e di non rientrarvi dopo le 20, nel periodo che va dal 1° ottobre al 30 marzo, e, rispettivamente, prima delle ore 6 e dopo le ore 21, nel periodo che va dal 1° aprile al 30 settembre, senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza;
- di non associarsi abitualmente a persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza o di prevenzione;
- di darsi alla ricerca di un lavoro;
- di non detenere nè portare armi;
- di non trattenersi abitualmente nelle osterie, nelle bettole ed in case di prostituzione;
- di non partecipare a pubbliche riunioni;
- di presentarsi, ogni domenica, tra le ore 9 e le ore 12, e comunque, ad ogni chiamata, all'autorità di pubblica sicurezza proposta alla sua sorveglianza;
- di portare sempre con se e di esibire ad ogni richiesta di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza la carta di permanenza che gli verrà consegnata;

### **IMPONE**

**al suddetto di versare, alla Cassa delle Ammende, a titolo di cauzione, la somma di euro trentamila (30.000), entro il termine di quindici giorni dalla sottoposizione alla misura;**

## IL TRIBUNALE

***letti gli artt. 1 e 2 della legge 31 maggio 1965 n. 575, l'art. 4 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423;***

## DISPONE

***che Vitale Vincenzo sia sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni uno mesi sei;***

## PRESCRIVE

### ***al suddetto:***

- di vivere onestamente, rispettando le leggi;
- di non dare ragioni di sospetto;
- di fissare la propria dimora, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, nel comune di soggiorno obbligato e di non allontanarsene;
- di comunicare il luogo dell'abitazione scelto nel comune di soggiorno obbligato all'autorità locale di pubblica sicurezza;
- di non andar lontano da tale abitazione senza il preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;
- di non uscire da tale abitazione prima delle ore 7 e di non rientrarvi dopo le 20, nel periodo che va dal 1° ottobre al 30 marzo, e, rispettivamente, prima delle ore 6 e dopo le ore 21, nel periodo che va dal 1° aprile al 30 settembre, senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza;
- di non associarsi abitualmente a persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza o di prevenzione;
- di darsi alla ricerca di un lavoro;
- di non detenere nè portare armi;
- di non trattenersi abitualmente nelle osterie, nelle bettole ed in case di prostituzione;
- di non partecipare a pubbliche riunioni;
- di presentarsi, ogni domenica, tra le ore 9 e le ore 12, e comunque, ad ogni chiamata, all'autorità di pubblica sicurezza proposta alla sua sorveglianza;
- di portare sempre con se e di esibire ad ogni richiesta di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza la carta di permanenza che gli verrà consegnata;

## IMPONE

***al suddetto di versare, alla Cassa delle Ammende, a titolo di cauzione, la somma di euro diecimila (10.000), entro il termine di quindici giorni dalla sottoposizione alla misura;***

IL TRIBUNALE

letti gli art. 2 bis e ss. della legge numero 575 del 1965;

**ORDINA**

**la confisca in danno di Cennamo Antonio** dei seguenti beni:

nella titolarità di D'Ambrosio Gemma nata a Crispano l'8.5.63, Padricelli Salvatore nato a Caserta il 14.10.76, Saviano Rosa nata a Frattamaggiore il 6.3.50,

**A) totalità delle quote sociali e dei beni aziendali della Crispano Service s.a.s, con sede legale in Crispano, via Francesco Petrarca 3;**

**(beni di cui al decreto n. 2/09/S del 7/23 febbraio 2009);**

nella titolarità di Cennamo Gioacchino, nato a Napoli il 23.4.1981:

**A/1) l'autovettura Toyota Rav4, tg. DS510TR (già CE AFA415);**

**A/2) motoveicolo Yamaha x-city 250, tg DD 57394.**

**(beni di cui decreto n. 42/09/S del 30.11/22.12.09);**

**ORDINA**

**la confisca in danno di Vitale Vincenzo** dei seguenti beni:

nella titolarità della Pink House Group srl -con sede in Cesa (CE) via Matteotti, strada privata Parco Serena, scala D, int. 1, la cui quote sono detenute da Chiacchio Gerarda, nata a Grumno Nevano il 28.2.71 (erroneamente veniva indicata, nel decreto di sequestro, la data del 28.2.81) e De Vita Annamaria, nata a Napoli il 2.8.68:

**totalità dei beni del ramo d'azienda di ristorazione sita in via Biancardi 39 (in alcuni atti, ivi compreso il decreto di sequestro, è indicato il civico 39; trattasi univocamente della stessa azienda);**

**(beni indicati all'interno del punto sub B/1 del decreto n. 2/09/S del 7/23 febbraio 2009);**

**REVOCA**

il sequestro dei seguenti beni:

nella titolarità di Chiacchio Gerarda, nata a Grumno Nevano il 28.2.71 (erroneamente veniva indicata, nel decreto di sequestro, la data del 28.2.81) e De Vita Annamaria, nata a Napoli il 2.8.68,

B/1) totalità delle quote sociali e dei beni aziendali della Pink House Group srl -con sede in Cesa (CE) via Matteotti, strada privata Parco Serena, scala D, int. 1-, **(beni di cui al decreto n. 2/09/S del 7/23 febbraio 2009), con esclusione dei beni aziendali relativi all'attività imprenditoriale di ristorazione sita in via Biancardi di Frattamaggiore oggetto di confisca al punto che precede, compresi invece i beni aziendali del punto di vendita "bar caffè pasticceria" di Aversa, viale Kennedy 94 (decreto n. 7/09/S del 17/24.3.09), nonché:**

B/4) saldo del conto corrente n. 36788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena di Melito (**decreto n. 7/09/S del 17/24.3.09**);

B/7) autoveicolo Fiat Punto tg AR 421WM ( **decreto n. 7/09/S del 17/24.3.09**);

B/8) furgone Doblò tg. CA008JK (**decreto n. 7/09/S del 17/24.3.09**);

C) totalità delle quote sociali e dei beni aziendali strumentali all'esercizio dell'impresa della Food Service srl, costituita il 9.5.07 (iscritta al registro delle imprese il 29.5.07, REA n. 237134), con sede legale in Cesa, via Matteotti, Parco Vergara sc B1, int.1 (**beni di cui al decreto n. 32/09/S del 22.10/5.11.09**);  
nella titolarità di Vitale Angelo, nato Grumo Nevano il 13.3.70.

D) totalità delle quote sociali e dei beni aziendali strumentali all'esercizio dell'impresa della Pink House srl, costituita il 5.11.03 (iscritta al registro delle imprese il 19.11.03), con sede legale in Grumo Nevano, via Vincenzo Cimmino n. 47 (**decreto n. n. 32/09/S S del 22.10/5.11.09**), , ivi compreso;

D/1) autoveicolo Fiat Punto tg BN566AB (**decreto n. 41/09/S del 30.11/21.12.09**);

nella titolarità di Chiacchio Gerarda, nata a Grumo Nevano il 28.2.71

E/1) immobile sito in S. Arpino alla via Raffaele Viviani, foglio 4, part. 5364, sub 3;

E/2) immobile sito in S. Arpino alla via Raffaele Viviani, fogli 4, particella 5364, sub 12, piano S.1;

**(bene di cui al decreto n. n. 32/09/S del 22.10/5.11.09)**

#### M A N D A

alla Cancelleria per tutti gli adempimenti occorrenti

Così deciso nella camera di consiglio del 20 aprile/27 maggio 2011.

Presidente, est	Giudice	Giudice
(dott. Francesco Menditto)	(dott.ssa Alessandra Consiglio)	(dott.ssa Alessandra Cantone)

DEPOSITATO 6 luglio 2011



